

Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio

SOMMARIO: 1. Breve introduzione. – 2. Art. 17 e diritto alla cancellazione dei dati. – 2.1. Il comma 2 dell'art. 17 e il nuovo obbligo per il titolare del trattamento di comunicare la richiesta di cancellazione dell'interessato ad altri titolari del trattamento. – 2.2. Quando il diritto alla cancellazione non opera. In particolare dei rapporti tra *privacy* e «libertà di informazione». – 3. Art. 18 e diritto alla limitazione del trattamento. – 4 Il diritto all'oblio. – 4.1. Il diritto all'oblio come puntualizzazione del diritto all'identità (dinamica) e la rilevanza, in tema di diritto all'oblio, anche degli artt. 16, 18 e 21 del Regolamento. – 4.2. Cenni ad alcune questioni in tema di diritto all'oblio non trattate dal Regolamento. – 4.3. Le origini storiche e culturali del diritto all'oblio. – 4.4. Il diritto all'oblio alla prova di Internet. – 4.5. Il diritto all'oblio nelle normative europee sovranazionali. – 4.6. La sentenza della Corte giust. Ue nel caso *González vs. Google Spain*. – 4.7. La sentenza della CEDU nel caso *Węgrzynowski e Smolczewski*. – 4.8. La posizione della giurisprudenza italiana in tema di diritto all'oblio alcune recenti pronunce.

1. Breve introduzione

Il capo III del Regolamento UE 2016/679, dedicato ai «*Diritti dell'interessato*» (nella versione ufficiale inglese, «*Rights of the data subject*») contiene una sezione 3, intitolata «*Rettifica e cancellazione*» (nella versione inglese, «*Rectification and erasure*»), che segue la sezione concernente il diritto dell'interessato alla piena informazione e quella concernente il diritto all'accesso ai dati trattati da altri che lo riguardano. Il relativo contenuto normativo rappresenta uno dei perni fondamentali della «nuova» disciplina della *privacy* europea perché, per l'appunto, i diritti di rettifica e cancellazione hanno tradizionalmente costituito gli strumenti più efficaci a disposizione dell'interessato che voglia tutelare i propri interessi rispetto ad un trattamento dei propri dati personali.

La sezione in parola è composta da 5 articoli che riguardano rispettivamente: il 16 il diritto di rettifica, il 17 il diritto alla cancellazione, il 18 il diritto di limitazione del trattamento, il 19 l'obbligo di notifica e il 20 il diritto alla portabilità dei dati. Ma la disciplina degli istituti e delle problematiche ivi trattate non può cogliersi interamente se non in relazione a quanto disposto nella successiva sezione 4 del medesimo capo, la quale all'art. 21 regola il diritto di opposizione e

all'art. 22 stabilisce il divieto di generale automatizzazione dei processi decisionali relativi al trattamento dei dati personali, oltre che a quanto disposto nella sezione 5, all'art. 25, il quale consente agli Stati membri e allo stesso legislatore europeo di limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento al fine di tutelare i superiori interessi elencati.

Trattasi, dunque, di una sezione del Regolamento non solo di grande importanza teorica e pratica, ma anche di rilevante complessità, nella quale, per altro, il legislatore europeo ha introdotto delle significative novità rispetto all'assetto disciplinare sino ad oggi in vigore nei Paesi membri. In particolare, almeno sul piano formale senz'altro innovativo è il riconoscimento espresso nella rubrica dell'art. 17, del c.d. diritto all'oblio (*«right to be forgotten»*, nella versione in lingua inglese), che mai prima d'ora era stato menzionato in Europa da provvedimenti di rango legislativo e che invece grande attualità ha dimostrato di avere sul piano pratico tanto da essere oggetto di importanti vicende giurisprudenziali negli ultimi anni, non sono nel vecchio continente.

In questo capitolo si prenderanno in esame, in particolar modo, gli artt. 17 e 18 del Regolamento, e quindi si tratterà in modo peculiare la disciplina del diritto alla cancellazione e quella del diritto alla limitazione del trattamento, oltre che il riferimento svolto nell'art. 17 al diritto all'oblio, ovviamente tenendo in debita considerazione i collegamenti con le ulteriori disposizioni del Regolamento appena segnalate, ma rinviando agli altri capitoli del commentario per gli opportuni approfondimenti.

Ciò, tuttavia, non impedisce di svolgere brevi considerazioni introduttive sul concetto stesso di «diritti dell'interessato» e, dunque, sull'opportunità di considerare questi ultimi come diritti soggettivi o meno. Tali considerazioni, ovviamente, valgono per il diritto alla cancellazione così come per il diritto alla limitazione del trattamento, ma, più in generale, coinvolgono tutti gli strumenti (per l'appunto, il Regolamento parla di «diritti») messi, dalle norme in esame, a disposizione dell'interessato per consentirgli la piena tutela dei suoi interessi, compatibilmente con l'affermazione e la difesa degli altri interessi ritenuti meritevoli di analoga protezione.

Il tema è stato trattato in dottrina fin dalla emanazione della direttiva comunitaria n. 46 del 24 dicembre 1995 sui dati personali e della direttiva n. 66 del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. In Italia esso ha costituito motivo di particolare interesse anche per il modo in cui il nostro legislatore lo ha declinato nella legge n. 675/1996. Come noto, infatti, nella rubrica e nella sua formulazione letterale l'art. 13 di tale legge già parlava espressamente di «diritti dell'interessato». Inoltre, il successivo art. 29 individuava nell'autorità giudiziaria ordinaria il soggetto davanti al quale azionare le pretese in parola. Il che poteva, e può, giustappunto, rafforzare il convincimento che si tratti davvero di (nuovi) diritti soggettivi riconosciuti, per legge, all'interessato¹. E ciò anche in considerazione del fatto che

¹ In questo senso, tra gli altri, M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali*, in *Contr. e*

lo stesso impianto ha conservato, in Italia, il d.lgs. n. 196/2003 (cfr. in particolare l'art. 7) e, da ultimo, a livello europeo, il Regolamento 2016/679.

Tale ricostruzione, tuttavia, non convince, *in primis*, perché eleva a diritti soggettivi strumenti procedurali che concernono tutti il medesimo interesse (quello al corretto trattamento dei dati personali) e che risultano, al più, catalogabili nella tradizionale categoria delle azioni a tutela di un diritto soggettivo; inoltre anche in quanto finisce per affermare l'esistenza di diritti soggettivi non assoluti, ma relativi, il cui perno sarebbe costituito dal potere dell'interessato di pretendere dal titolare, o dal responsabile, del trattamento il compimento di un'attività (accesso, opposizione, cancellazione, rettifica, sospensione o limitazione del trattamento, anonimizzazione, blocco, ecc.) dalla quale dipende il soddisfacimento del suo interesse protetto². Dal che, inevitabilmente, discenderebbe la necessità di considerare nel novero dei diritti della personalità anche i diritti di accesso, di opposizione, di cancellazione, di rettifica e quant'altro; così, per l'appunto, confondendo il diritto soggettivo riconosciuto e tutelato dalla legge con gli strumenti posti a disposizione del titolare per tutelarli in modo efficace, e quindi, in definitiva, rendendo del tutto inutile, quando non proprio fuorviante, la categorizzazione³.

Uno degli effetti più macroscopicamente inaccettabili di una tale distorsione sarebbe quello di riconoscere l'esistenza di diritti soggettivi (di accesso, opposizione, cancellazione, rettifica, sospensione o limitazione del trattamento, anonimizzazione, blocco, ecc.) la cui lesione colposa o dolosa da parte di altri non comporta mai obbligo di risarcimento del danno, salvo che il fatto non abbia leso un altro e diverso diritto soggettivo, e cioè per l'appunto quello alla cui tutela tali diritti sono posti. Il cenno appena svolto rivela come, quand'anche il legislatore, e finanche parte della dottrina, utilizzino disinvoltamente la parola «diritti», in stretta applicazione delle categorie fondamentali del diritto civile, non possa parlarsi, in questo caso, di diritti, ma al più di pretese, azioni o rimedi⁴.

impr., 1997, 465, secondo cui: «Nonostante le differenze semantiche, le quali dimostrano sul punto una criticabile tecnica legislativa, è da ritenere che tutte le richiamate situazioni soggettive siano da qualificarsi come diritti soggettivi dell'interessato, e non degradino mai, dal punto di vista di quest'ultimo soggetto, a meri interessi legittimi, o altro».

² Così già prima dell'entrata in vigore della legge n. 675/1996 ed in relazione al diritto all'oblio, all'accesso e alla rettifica, si esprimeva G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 804.

³ In altre parole, potrebbe concretizzarsi il rischio che con il passare del tempo la categoria dei diritti della personalità possa diventare una costruzione a strati sovrapposti di diritti volti ad affermare in concreto la tutela di altri diritti. Cfr. C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, 653; ma anche, prima ancora, G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell'elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, 317.

⁴ Nell'esaminare il rapporto tra «diritti della personalità (riservatezza, identità personale, dignità della persona) e tutta quella serie di «diritti», creati dal legislatore medesimo ed elencati nell'art. 7 del Codice [d.lgs. n. 196/2003, n.d.a.]», alcuni autori – utilizzando una locu-

Più corretta, allora, appare l'elaborazione dottrinale che, riguardo alle situazioni giuridiche in parola, già nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 675/1996, sottolineava, per evitare confusioni, la necessità di differenziare la modalità giuridica mediante la quale si intende apprestare tutela (lo strumento, per l'appunto, nella prospettiva di chi scrive), dall'oggetto di quest'ultima⁵. E ciò soprattutto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 196/2003, il cui art. 1, come noto, proclama il diritto – di cui non faceva menzione la legge n. 675/1996 – «alla protezione dei dati personali», posto in una collocazione sistematica addirittura prioritaria rispetto agli altri interessi della persona enunciati nell'art. 2 ed alla cui protezione la legge è espressamente dedicata (diritti e libertà fondamentali, dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e, ancora una volta, diritto alla protezione dei dati personali).

In definitiva, senz'altro condivisibile risulta l'ammonimento di chi, già nel 1997, avvertiva come, in ragione del dato normativo in esame, i tentativi classificatori possano risultare, in realtà, oziosi in quanto ciò che rileva è l'articolazione disciplinare delle singole pretese riconosciute all'individuo nella diverse fasi del trattamento⁶. Sempre che, però – giova ribadirlo – si accetti l'idea che siamo di

zione non felicissima ma, in qualche modo, efficace – qualificano questi ultimi in termini di «diritti rimediali» (così, *ex ceteris*, G.P. CIRILLO, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo Codice sulla protezione dei dati personali*, Padova, 2005; ID., *La tutela civilistica nel trattamento pubblico dei dati personali*, in *La tutela della riservatezza*, in G. SANTANIELLO (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, 2000, 111 ss.). Cfr., sul punto, l'analisi di E. BAGELLI, *sub art. 13*, in C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della privacy*, in *Nuove leggi civ. com.*, Padova, 1999, 395 ss., secondo la quale «Tali “diritti” paiono piuttosto concepiti come mezzi di tutela della personalità (nei suoi aspetti dinamici, evolutivi e relazionali): lungi, tuttavia, dal servire al solo interesse di chi questa tutela chiede o della ristretta cerchia di persone notorie, costituiscono strumento e garanzia delle libertà fondamentali in una società democratica [...]». Interessante risulta notare che dopo il Regolamento 2016/679 in dottrina si riflette spressamente anche sul «diritto a trattare i dati». Cfr. F. BRAVO, *Il diritto a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018 e ad A. DE FRANCESCO, *La circolazione dei dati tra privacy e contratto*, Napoli, 2917.

⁵ Cfr. C. LO SURDO, *Gli strumenti di tutela del soggetto «interessato» nella legge e nella sua concreta applicazione*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, I, Milano, 2003, 617 ss. e V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati persona*, in *Studium iuris*, 1997, 468.

⁶ Così G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, 720. Per un approccio analogo, v. anche R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in ID. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, cit., 1 ss. Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Roma-Bari, 1997, 79. Giova aggiungere che con l'entrata in vigore del Regolamento 2016/679 – secondo E. CALZOLAIO, *Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti ricostruttivi e profili problematici*, in *Nuovo dir. civ.*, 2917, 1, 333 – da una «tutela riparatoria» a una «tutela preventiva». Invece, secondo F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla prote-*

fronte a semplici pretese, e non certo a diritti soggettivi che, seppure con finalità particolari, possano considerarsi nella gamma dei diritti della personalità⁷. Se così non fosse, infatti, verrebbe meno il senso della categorizzazione, in quanto parlare di diritti della personalità vorrebbe dire parlare, indistintamente, di diritti soggettivi assoluti e relativi, e soprattutto di diritti soggettivi incentrati su interessi della persona considerati meritevoli di protezione (*privacy*, riservatezza, nome, onore, reputazione, identità personale, oblio, ecc.) e diritti strumentali all'effettiva tutela di questi ultimi. Viceversa, quanto più la realtà diventa complessa e il mondo che ci circonda liquido e costantemente mutevole, tanto più è importante che il diritto conservi la capacità di categorizzare, seppure in modo elastico, al fine di ordinare.

È appena il caso di sottolineare che, utilizzando la facoltà concessa dal citato art. 25 del Regolamento, il nostro legislatore, all'art. 2-*decies* del d.lgs. n. 196/2003, introdotto in sede di adeguamento del diritto interno al Regolamento, ha disciplinato varie ipotesi in cui «i diritti di cui agli articoli da 15 a 20 del Regolamento non possono essere esercitati» o possono esserlo ma solo conformare a specifiche disposizioni di legge. Ulteriori limitazioni, in questo caso per ragioni di giustizia sono previste dall'art. 2-*undecies* del d.lgs. n. 196/2003, introdotto sempre dalla cennata novella di adeguamento.

zione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016, in part. 153, ci sarebbe stato un «rovesciamento di prospettiva» nel passaggio dalla direttiva 95/46 al Regolamento 2016/679 in quanto si sarebbe passati da «un apparato normativo tutto incentrato sui diritti dell'interessato a un apparato basato sui doveri del titolare e del responsabile». [\[verificare le corr. in quanto la pag. pdf è tagliata\]](#)

⁷ Interessante, in questa prospettiva, appare la ricostruzione della problematica offerta da E. GIANNANTONIO, *Commento dell'art. 1, comma 1°*, in E. GIANNANTONIO-B. LOSANO-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, Padova, 1997, 7, secondo il quale la logica sottostante al riconoscimento dei diritti dell'interessato sarebbe di stampo dominicale. In altre parole, il legislatore, nel riconoscere all'interessato varie azioni a tutela dei suoi interessi, qualificate in termini di diritti, avrebbe valorizzato la logica proprietaria che caratterizzerebbe il rapporto tra il soggetto e le informazioni che lo riguardano. Sicché, a fronte di un unico diritto soggettivo tutelato, vi sarebbe il riconoscimento legislativo di una molteplicità di azioni che consentono all'interessato di agire imponendo una condotta in capo al titolare, o al responsabile, del trattamento. Viceversa, in tema di riconduzione dei «diritti» di cui all'art. 7 della legge n. 675/1996 nel novero dei diritti della personalità v., per tutti, A. DI MAJO, *Diritto sostanziale e modelli di tutela*, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1999, 232-236, secondo il quale muoverebbe in questo senso il modello di tutela apprestato a tali «diritti rimedi», visto che la legge stabilisce conseguenze che scattano in presenza della violazione dei doveri di comportamento a prescindere dall'incidenza di tali comportamenti nella sfera domenicale riservata al titolare dei diritti medesimi.

2. Art. 17 e diritto alla cancellazione dei dati

La cancellazione dei dati costituisce un tema classico per i cultori del diritto alla *privacy*, posto che tutte le normative dei vari Stati europei successive alla direttiva 95/46/CE, in ossequio a quest'ultima, riconoscono, in presenza di determinate condizioni, quello di ottenere la cancellazione dei propri dati personali tra i diritti che l'interessato può far valere ogni qual volta ciò sia necessario per tutelare il proprio interesse al corretto trattamento dei propri dati personali e, in definitiva, alla propria *privacy*⁸.

Oggi il diritto alla cancellazione – già contemplato, nell'ordinamento italiano, all'art. 13 della legge n. 675/1996 e all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 – è previsto e regolato, come già detto, dall'art. 17 del Regolamento 2016/679. In base a tale disposizione, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (da considerare quindi, tendenzialmente, in pochi giorni) nei seguenti casi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo legittimo per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; ed infine, f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.

Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere tempestivamente alla cancellazione dei dati e, dunque, a rimuovere gli stessi dalle proprie banche dati e ad adottare le misure ragionevoli per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati, compreso qualsiasi link, copia o riproduzione, di procedere alla cancellazione.

La più importante novità del comma 1 dell'art. 17 sembra consistere nel fatto che il testo sottolinea per ben due volte come, in presenza dei presupposti di legge, il titolare del trattamento dei dati deve «senza ingiustificato ritardo» – e dunque operando con la massima celerità possibili – procedere alla cancellazione richiesta dall'interessato.

Tuttavia, la stessa disposizione riconosce che il trattamento può essere continuato, e quindi che non si debba dar corso alla richiesta di cancellazione, se tali dati sono necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti e se tali scopi rien-

⁸ Ad esempio, l'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, prevede espressamente, al suo comma 3, lett. b), che «l'interessato ha il diritto di ottenere [...] la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati».

trano nelle ipotesi espressamente indicate nel comma 3. Per gli opportuni approfondimenti su questi due particolari aspetti si rinvia *infra* ai par. 2.1 e 2.2.

Qui, invece, è opportuno approfondire il concetto di cancellazione, anche in relazione agli altri rimedi che l'interessato può azionare a seconda delle circostanze.

La dottrina si è lungamente interrogata sul significato da assegnare all'istituto, in quanto la relativa normativa non fornisce chiarimenti in proposito, benché la cancellazione, come detto, sia da tempo contemplata nelle varie normative succedutesi in Europa e in Italia in materia di *privacy*.

La questione ha riguardato, in particolare, il rapporto tra cancellazione, anonimizzazione, opposizione e blocco. In quanto, ad esempio, in dottrina si è notato che cancellazione e anonimizzazione sarebbero misure tra loro fungibili, atteso che entrambe potrebbero realizzare il medesimo risultato⁹; mentre altri hanno notato che l'alternativa tra cancellazione e blocco del trattamento, a differenza della scelta tra cancellazione e trasformazione in forma anonima, non spetterebbe al titolare, ed anzi, qualora il dato sia sottoposto ad un trattamento finalizzato a scopi illegittimi, la cancellazione è misura imposta che non lascia spazio ad eventuale congelamento dei dati medesimi¹⁰.

In ogni caso, bisogna tener in conto che le teorie espresse sino ad oggi sono state, inevitabilmente e giustamente, condizionate dal fatto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 2, legge n. 675/1996, e così anche ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, il diritto alla cancellazione (così come quello alla trasformazione in forma anonima e quello al blocco del trattamento) spetta all'interessato solo in presenza di «dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati», laddove invece, come visto, il Regolamento 2016/679 estende l'ambito applicativo di tale rimedio, ad esempio, e tra l'altro, prevedendo che l'interessato possa chiedere la cancellazione quando abbia revocato il consenso su cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo legittimo per il trattamento, ovvero quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.

Il fatto che l'ambito applicativo dell'istituto della cancellazione risulti ampliato all'esito dell'emanazione del Regolamento rende ancora più rilevante il fatto che quest'ultimo, non solo non abbia inteso colmare la segnalata lacuna specificando cosa debba intendersi con la parola «cancellazione», ma addirittura l'ab-

⁹ Così, se pure con qualche dubbio relativo al fatto che la trasformazione in forma anonima potrebbe lasciare spazio a forme elusive dell'interesse del titolare dei dati, G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 310 ss. Cfr., da ultimo, G. D'ACQUISTO-M. NALDI, *Big data e privacy by design. Anonimizzazione, Pseudonimizzazione, Sicurezza*, Torino, 2017.

¹⁰ Cfr. G.P. CIRILLO, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo Codice sulla protezione dei dati personali*, cit., 115.

bia, per certi versi, aggravata, posto che – come si chiarirà meglio *infra* – l'art. 17 in esame si riferisce espressamente anche al diritto all'oblio, che dunque, in qualche modo, il legislatore europeo sembra aver voluto confinare nell'ambito del diritto alla cancellazione.

Tuttavia, l'art. 17 non fa alcun riferimento alla deindicizzazione, e cioè all'attività tecnica compiuta da un motore di ricerca di Internet per escludere dalle proprie indicizzazioni contenuti presenti *on-line*, e che restano fruibili in Internet ma non attraverso l'interrogazione del motore di ricerca in questione, il quale, per l'appunto, nel rispondere non considererà più, tra i contenuti potenzialmente da indicare allo *user*, quelli deindicizzati. Come noto, e come meglio si vedrà più avanti, rispetto alla tutela del diritto all'oblio in Internet, proprio la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una importante sentenza del 2014, ha ritenuto fondamentale riconoscere all'interessato il potere di chiedere al responsabile del motore di ricerca di deindicizzare contenuti da lui ritenuti lesivi dei propri diritti della personalità. Dunque, delle due l'una: o, malgrado l'incomprensibile silenzio del legislatore sul punto, si considera la deindicizzazione ricompresa nel concetto di cancellazione, oppure si deve ritenere che il legislatore non abbia voluto disporre il diritto alla deindicizzazione tra gli strumenti riconosciuti all'interessato per tutelare il suo diritto, in senso lato, alla *privacy*. E delle due alternative, ovviamente da preferire risulta senz'altro la prima.

2.1. Il comma 2 dell'art. 17 e il nuovo obbligo per il titolare del trattamento di comunicare la richiesta di cancellazione dell'interessato ad altri titolari del trattamento

Una interessante novità introdotta dal Regolamento nell'ambito della disciplina del diritto alla cancellazione dei dati può leggersi nel comma 2 dell'art. 17, a tenore del quale «il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

Tale previsione, infatti, aggiunge un obbligo, rispetto a quelli attualmente già gravanti in capo al titolare del trattamento che abbia reso pubblici dati personali in caso di richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, e cioè – giova ribadirlo – l'obbligo di «informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

La previsione è potenzialmente di grande impatto, ma nella pratica rischia di rivelarsi sterile, o quanto meno foriera di confusione, in quanto il Regolamento non spiega cosa si debba intendere per «*titolari del trattamento*» ai sensi del

comma 2 dell'art. 17, e dunque non consente all'interprete di comprendere con esattezza il titolare (e, quindi, il responsabile) del trattamento che ha pubblicato i dati personali e che sia tenuto alla cancellazione dei medesimi a chi, e dunque a quali altri «titolari del trattamento», debba comunicare la richiesta dell'interessato di cancellazione.

Neanche il *considerando* 66, che tratta la questione, apporta elementi chiarificatori significativi in quanto si limita ad affermare che: «Per rafforzare il “diritto all'oblio” nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali».

Per evitare il rischio confusione, e dunque al fine di provare ad interpretare l'oscura formulazione normativa, sembra opportuno valorizzare il riferimento in essa contenuto ai concetti di «link, copia o riproduzione dei suoi dati personali». Tale riferimento induce a ritenere che il legislatore europeo voglia obbligare il responsabile del trattamento a comunicare la richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati da lui pubblicati, e che, in altre parole, hanno ricavato tali dati proprio dalla sua pubblicazione. Se così non fosse, non si vede perché la norma dovrebbe limitare l'ambito di applicazione della previsione disciplinare – così come in qualche modo fa – ai titolari di trattamento interessati dalla richiesta di cancellazione in quanto questa deve considerarsi riguardare anche «link, copia o riproduzione» dei medesimi dati personali, e soprattutto non si vede perché chi ha pubblicato dati personali dovrebbe essere obbligato a comunicare la richiesta di cancellazione a tutti coloro i quali trattano i medesimi dati anche se li hanno ottenuti indipendentemente dalla sua pubblicazione.

Dunque, sembra che il comma 2 dell'art. 17 voglia attribuire al titolare del trattamento una responsabilità derivante dall'aver pubblicato il dato. Da tale responsabilità origina l'obbligo di comunicazione in parola. Il limite di tale responsabilità e del relativo obbligo, in assenza di indicazioni diverse da parte del testo normativo in esame, non può che essere la buona fede del responsabile del trattamento. Da ciò discende che quest'ultimo deve comunicare la richiesta di cancellazione a tutti i soggetti che trattano – come appena visto, attraverso «link, copia o riproduzione» dei medesimi – i dati personali da lui pubblicati, sempre che si tratti di trattamenti di cui egli abbia (o avrebbe potuto avere comportandosi diligentemente) notizia.

In definitiva, dunque, la norma non fonda una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma sembra onerare il responsabile del trattamento, qualora citato in

giudizio dall'interessato che si dichiara danneggiato dall'omissione di quest'ultimo, a dimostrare che non aveva notizia, né poteva averne, circa il trattamento compiuto da un titolare a cui egli, per ipotesi, non abbia comunicato la richiesta di cancellazione, e che dunque abbia continuato a trattare i dati personali oggetto della richiesta di cancellazione.

In ogni caso, è evidente che, se ben interpretata, la norma in parola può avere interessanti conseguenze di carattere pratico ed operativo, sebbene suo ambito applicativo appaia circoscritto dal legislatore al solo caso di richiesta di cancellazione e, dunque, non anche alle diverse richieste, da parte dell'interessato, di rettifica e/o integrazione dei dati (art. 16), limitazione (art. 18) o interruzione del trattamento (art. 21). La qual cosa, francamente, appare poco spiegabile in funzione della miglior tutela dell'interessato, ed anzi finisce per apparire una contraddizione, se non proprio una (grave) dimenticanza da parte del legislatore.

2.2. Quando il diritto alla cancellazione non opera. In particolare dei rapporti tra *privacy* e «libertà di informazione»

Il comma 3 dell'art. 17 elenca le ipotesi nelle quali il diritto alla cancellazione non opera. A tali ipotesi occorre aggiungere quella di cui ai già citati artt. 2-*decies* e 2-*undecies* introdotti nel d.lgs. n. 196/2003 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento 2016/679.

Allo stesso modo di quanto può dirsi circa i contenuti del comma 1 dell'art. 17 del Regolamento, anche le limitazioni disposte al comma 3 dalla norma in questione non risultano originali rispetto allo stato attuale, e cioè pre-Regolamento, della normativa e della giurisprudenza in materia.

Esse, infatti, in estrema sintesi, ribadiscono che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario: *a)* per l'esercizio del diritto alla «libertà di espressione e di informazione»; *b)* per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri; *c)* per motivi di interesse pubblico sanitario; *d)* per motivi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; *d)* per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

In definitiva la norma afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, e cioè quelle indicate dalla norma, che, per l'appunto, prevalgono e rendono sterile l'eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato. La circostanza normativa in parola, proprio in quanto non rappresenta una novità, non desta meraviglia.

Piuttosto appare meritevole di attenzione il fatto che la stessa previsione di non operatività non sia riservata dal Regolamento anche al diritto di rettifica

(art. 16), al diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) e al diritto di opposizione (art. 21). Per conseguenza, ad esempio, all'interessato che voglia contestare il trattamento dei propri dati personali realizzato da altri nell'esercizio del proprio diritto alla libertà di espressione e di informazione, sarà fatto divieto di chiedere la cancellazione, ma non anche di chiedere, per l'appunto, la rettifica o la limitazione del trattamento, ovvero di svolgere opposizione al trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento¹¹.

La *ratio* della segnalata differenza disciplinare tra i quattro diritti in questione – cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento o opposizione allo stesso – sembra consistere nel fatto che la cancellazione costituisce un rimedio dalle ricadute più rilevanti, e per certi versi estreme, rispetto alla rettifica e alla limitazione del trattamento, mentre riguardo al diritto di opposizione va considerato che lo stesso può essere esercitato solo in presenza di determinate condizioni, e quindi solo in certi casi, per cui esso non può essere considerato un rimedio di portata generale, come invece è a dirsi per gli altri tre diritti in esame. Dunque, il legislatore ha voluto limitare l'operativa del diritto alla cancellazione del dato, ma non ha ritenuto di limitare allo stesso modo l'operatività degli altri tre diritti riconosciuti all'interessato.

Ovviamente, il discorso appena condotto va integrato alla luce di quanto previsto dal già citato art. 25 del Regolamento, il quale elenca le ragioni per cui gli Stati membri o la stessa Unione europea possono limitare i diritti dell'interessato o gli obblighi di chi tratta i dati personali di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento, e dunque anche i diritti di rettifica, di cancellazione, di opposizione o alla limitazione del trattamento; sebbene l'art. 25 non abbia un'efficacia immediatamente limitativa dei diritti dell'interessato in parola giacché prevede esclusivamente che futuri interventi legislativi europei o statali possano determinare tali limitazioni¹².

¹¹ L'art. 21 del Regolamento stabilisce, al comma 1, che: «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria». Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo si prevede che «Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto».

¹² A questo proposito giova ricordare il *considerando* 73 del Regolamento a tenore del quale che: «il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società de-

Tornando all'art. 17, in considerazione del modo estremamente sintetico con cui la disposizione in esame tratta la complessa questione, per interpretare correttamente la portata di queste «ragioni superiori» e comprendere il modo in cui va in concreto individuato il punto di equilibrio del sistema, è necessario svolgere le brevi puntualizzazioni che seguono. E ciò al fine di evitare che, ad una lettura superficiale del Regolamento, possa apparire che il diritto al trattamento lecito dei propri dati personali risulti sempre soccombente quando in concreto esso confligga, ad esempio, con la «libertà di espressione e di informazione» (lett. a) di cui al comma 3 dell'art. 17 in esame), perché, come ovvio, se così fosse eccessiva, e cioè sproporzionata in quanto ingiustificata, sarebbe la conseguente limitazione alla tutela degli interessi individuali che pure le norme europee in materia di *privacy* dichiarano di voler proteggere.

Ed infatti, come nel *considerando* 153, così all'art. 85 (comma 1) lo stesso Regolamento demanda al diritto degli Stati membri l'onere di conciliare la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria¹³. Il tutto, però, trascurando che tale delega potrebbe risultare pericolosissima in quanto potrebbe produrre, e molto probabilmente produrrà, discipline nazionali dissimili su un tema di fondamentale importanza quale il rapporto tra i diritti della personalità rientranti nella galassia della *privacy* e la libertà di espressione e informazione.

Giova, allora, innanzitutto avvertire che tutti i diritti rientranti nel novero applicativo delle norme in materia di tutela della *privacy* hanno storicamente subito restrizioni – in ossequio a quanto previsto dalla disciplina previgente al nuovo Regolamento – ogni qual volta fosse coinvolta la libertà di informazione.

mocratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

¹³ In più, il comma 2 dell'art. 85 stabilisce che «Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe [...] qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione»; ed il comma 3 che «Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica».

E ciò anche a prescindere dal fatto che le varie normative europee, in tale ipotesi, non hanno mai considerato il consenso dell'interessato necessario per poter pubblicare i suoi dati personali¹⁴.

In realtà, come noto, non ogni esercizio della libertà di informazione è ritenuto idoneo a prevalere rispetto al diritto alla *privacy*, ed infatti all'uopo la giurisprudenza italiana in materia – anche in considerazione di quanto previsto nel nostro «*Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*»¹⁵ – richiede l'accertamento di presupposti specifici, quali la veridicità della notizia, l'essenzialità del trattamento dei dati personali al fine di informare il pubblico ed infine il fatto che la notizia stessa sia raccontata in modo obiettivo, e dunque non suggestivo o iperbolico, rispetto al fine informativo perseguito¹⁶.

Recentemente, alcune sentenze intervenute in tema di diritto all'oblio (sulle quali ci si intratterà sul finire di questo capitolo) hanno, inoltre, affermato l'esigenza di un quarto presupposto necessario per la legittima pubblicazione di dati personali in esercizio del diritto d'informazione. Tale presupposto consiste nell'attualità dell'interesse pubblico all'informazione, e cioè nel fatto che vi sia realmente un interesse pubblico attuale a conoscere la notizia che coinvolge il trattamento dei dati personali in questione.

Ciò anche in ragione del fatto che l'art. 11 del Codice della *privacy* italiano (d.lgs. n. 196/2003), nel prevedere specifici obblighi nel trattamento dei dati, stabilisce che i dati raccolti siano, tra l'altro: «c) esatti e, se necessario, *aggiornati*; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato *per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati*».

Senza considerare che, in tema di diritto all'accesso, l'art. 12 del medesimo Codice prevede la possibilità per l'interessato di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Ed inoltre che l'art. 6 dello stesso Codice sancisce la illiceità di dati non aggiornati e l'art. 14 prevede, in tal caso, il diritto di opposizione, cioè la possibilità per l'interessato di opporsi al trattamento di dati¹⁷.

¹⁴ In proposito, cfr. gli artt. 136 e ss. del Codice della *privacy* italiano (d.lgs. n. 196/2003).

¹⁵ Il codice è stato emanato con provvedimento del Garante *Privacy* del 29 luglio 1998, pubblicato in *G.U.* 3 agosto 1998, n. 179.

¹⁶ Tra le previsioni più rilevanti del Codice a questo riguardo, val qui la pena di citare l'art. 6, rubricato «*Essenzialità dell'informazione*», e l'art. 8, rubricato «*Tutela della dignità delle persone*».

¹⁷ Inoltre, «Il testo unico dei doveri del giornalista» italiano, nella versione vigente approvata il 27 gennaio 2016, all'art. 3, stabilisce, tra l'altro, che «Il giornalista: a. rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando

La valorizzazione del presupposto (o requisito, che dir si voglia) dell'attualità della notizia, o meglio dell'interesse pubblico ad essa relativo, sostanzialmente, garantisce all'interessato che un evento sia dimenticato o cancellato nel momento in cui non sussiste più un interesse collettivo alla conoscibilità dell'informazione.

Ciò, in definitiva, può indurre ad affermare che il pieno riconoscimento giurisprudenziale del diritto all'oblio ha contribuito a meglio definire i confini in cui deve esercitarsi il diritto di cronaca, il quale, quando abbia ad oggetto dati personali, deve essere riferito ad eventi attuali o comunque ancora rilevanti nel presente. In altre parole, l'esercizio del diritto di cronaca va considerato in modo puntuale sotto il profilo cronologico, giacché esso, se pure svolto in modo legittimo su determinati dati personali in un certo momento, acquisisce connotati illeciti se prosegue, o viene nuovamente posto in essere, in un momento successivo quando oramai è venuto meno l'interesse pubblico per la vicenda e, dunque, la relativa notizia ha perso di attualità¹⁸.

Sulla base di quanto appena osservato, può concludersi che l'affermazione – dapprima giurisprudenziale, e oggi rafforzata dalla chiara previsione normativa contenuta nell'art 17 del Regolamento 2016/679 – del diritto all'oblio quale puntualizzazione del diritto all'identità dinamica ha modificato la concezione di libertà di informazione e, dunque, anche di libertà di stampa.

Alla luce di ciò la deroga ammessa nel comma 3 dell'art. 17 del Regolamento europeo può essere correttamente interpretata nel senso che, se manca l'attualità della notizia (così come se mancano gli altri presupposti sopra cennati), non c'è esercizio del diritto di informazione e, quindi, la deroga al diritto alla cancellazione non opera.

Il discorso svolto nel presente paragrafo induce a ritenere che, senza alcun dubbio, i limiti elencati dal comma 3 dell'art. 17 del Regolamento in esame vanno interpretati alla luce della normativa europea e dalle normative nazionali già esistenti. Il che significa che essi necessitano di essere integrati con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia. Ed inoltre che tra i diritti dell'interessato e i limiti in parola occorre effettuare, caso per caso, un bilanciamento che – sebbene la norma non lo dica – viene implicitamente lasciato al giudice, come del resto era inevitabile¹⁹.

essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; b. nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età [...]».

¹⁸ Giova ribadire che per le opportune puntualizzazioni in proposito si rinvia ai paragrafi successivi, laddove si tratterà la più recente giurisprudenza, italiana ed europea, in materia di diritto all'oblio.

¹⁹ Il Regolamento UE 2016/679 riconosce, all'art 85, che l'applicazione delle norme sulla *privacy* in settori come quello della stampa meritano una particolare attenzione e lascia agli Stati membri la facoltà di approvare speciali disposizioni in tale settore. Si tratta di un'occa-

Del resto, la giurisprudenza italiana, anche più recente, che si è occupata del tema, non ha manifestato incertezze nell'affermare costantemente l'esigenza di rintracciare, caso per caso, il giusto punto di equilibrio tra esigenza di tutela del soggetto titolare di un interesse protetto ed esigenze alla pubblicazione, alla diffusione o al mantenimento della notizia²⁰.

3. Art. 18 e diritto alla limitazione del trattamento

L'art. 18 del Regolamento introduce un diritto dell'interessato sino ad oggi non espressamente contemplato nelle normative europee, comunitarie e statali, a tutela della *privacy*.

Si tratta del diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione di questo quando ricorre una delle ipotesi elencate dal comma 1 della disposizione in parola, e dunque: a) quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; b) quando il trattamento è illecito, ma l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) quando, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; e infine d) quando l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1.

Lo stesso comma 1 in esame chiarisce che, quando il diritto in parola è esercitato in funzione della contestazione dell'esattezza dei dati personali trattati, la limitazione opera «per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali», mentre, quando vi è stata l'opposizione ai sensi della lett. d) appena richiamata, la limitazione opera «in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato». Anche nelle altre due ipotesi contemplate dalla norma è evidente che la limitazione opererà solo nella misura e per il

sione propizia per i singoli Stati, che si auspica, tuttavia, non si traduca in uno strumento per diversificare la disciplina del diritto all'oblio da Paese a Paese.

²⁰ A questo proposito, giova citare la recente sentenza n. 16111/2013, in *Danno e resp.*, 2014, 271, con cui la Cassazione ha deciso un caso che vedeva contrapposti, come parte resistente, un uomo appartenuto in tempo remoto ad un noto gruppo terroristico, e come ricorrente un giornale che, a distanza di 19 anni dai fatti, aveva riproposto ai lettori la notizia. Nella sua decisione la Cassazione afferma, tra l'altro, l'indubbia «violazione alla riservatezza», che si poteva dedurre «dalla mancanza di consenso dell'interessato, dalla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia e dall'arbitrario collegamento venutosi a creare con il ritrovamento». Inoltre, nel contemperare i principi di rango costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e del diritto alla riservatezza (tra gli altri, deducibile lato senso anche dall'art. 2 Cost.), i giudici hanno ribadito che la pubblicazione è legittima a distanza di tempo solo quando risulta l'essenzialità dell'informazione, l'effettivo interesse pubblico alla stessa e il rispetto del codice deontologico dei giornalisti.

periodo necessari all'interessato a realizzare l'interesse protetto sotteso alla sua richiesta di limitazione, e dunque, ad esempio, a difendersi in sede giudiziaria rispetto ad una concreta vicenda contenziosa.

Il comma 2 dell'art. 18 stabilisce che: «se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro»; mentre il terzo comma, a chiusura, dispone che: «L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata».

Dunque, il diritto alla limitazione del trattamento, sostanzialmente, consiste nel potere concesso all'interessato di impedire, per un certo periodo, al titolare del trattamento di cancellare i dati e di trattarli senza suo consenso, dovendo, dunque, quest'ultimo limitarsi a conservare i dati personali in questione. Ciò, salvo che un dato trattamento si riveli necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, nel quale caso, per l'appunto, il trattamento sarà consentito anche in mancanza di consenso dell'interessato.

A quanto disposto nell'articolato si aggiunge la previsione del *considerando* 67 del Regolamento, ai sensi del quale: «Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato».

Dunque, tale considerando suggerisce, in linea generale, le modalità attraverso le quali il titolare del trattamento può eseguire una richiesta di limitazione. Ancora in relazione agli archivi automatizzati – che, come ovvio, sono oggi di gran lunga più utilizzati rispetto a quelli non automatizzati – affida ai titolari del trattamento il compito di individuare i dispositivi tecnici più adeguati a determinare una netta separazione tra i dati soggetti a limitazione e gli altri dati trattati, e, come tali, idonei ad evitare che, malgrado la limitazione in atto, un dato personale sia comunque soggetto a trattamento in mancanza di consenso dell'interessato o delle sopra cennate condizioni legittimanti il trattamento anche quando vi è limitazione. Ad attuare la portata precettiva di tale previsione vi è sia il fatto che la stessa è contenuta solo in un *considerando*, sia – e soprattutto – la presenza nella disposizione delle parole «in linea di massima», che di fatto riconoscono e lasciano, dunque, ai titolari del trattamento la possibilità di valuta-

re, in relazione alla propria situazione concreta, le misure migliori per attuare la limitazione eventualmente richiesta dall'interessato.

In ogni caso, va qui rimarcato che ai sensi del n. 3 dell'art. 4 del Regolamento, la limitazione di trattamento è definita in termini di «contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro». Dunque, in ogni caso, le misure che il titolare del trattamento dovrà adottare per rispettare la richiesta di limitazione devono consistere nel «contrassegnare» i dati personali conservati così che gli stessi non possano più essere oggetto di trattamenti non consentiti sino a quando la limitazione sarà operativa.

A voler trovare un parallelo, dal punto di vista dell'interessato, si può affermare che l'istituto della limitazione del trattamento presenta evidenti analogie con quello del blocco dei dati, presente nella attuale normativa italiana in quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 196/2003, dal quale tuttavia si discosta, tra l'altro, proprio per l'obbligo imposto al titolare di provvedere al «contrassegno» dei dati il cui trattamento è stato limitato, al fine di garantire che la restrizione operata su tali trattamenti sia rispettata anche in futuro.

A questo proposito va aggiunto che, come correttamente osservato anche sul sito del Garante *privacy* italiano, quello alla limitazione del trattamento costituisce un diritto «diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare)»²¹.

Inoltre, val la pena considerare che, a differenza di quanto può dirsi a proposito del blocco dei dati, nel caso della limitazione è specificata meglio la possibilità, ed in alcuni casi la necessità, per il titolare del trattamento di conservare i dati in attesa della risoluzione della contestazione a lui mossa da parte dell'interessato o in attesa di un giudizio da parte dell'Autorità preposta.

Tornando alle ipotesi nelle quali il diritto alla limitazione può essere esercitato, deve notarsi come, per espressa previsione normativa, esso sia destinato ad incidere, tra l'altro, su fattispecie che, afferendo a dati inesatti, possono poi sfociare nel diritto di rettifica, il quale tradizionalmente opera, seppure per via giurisprudenziale, come istituto strumentalmente idoneo anche a tutelare il c.d. «diritto all'oblio».

Vero è che con il Regolamento 2016/679 il diritto all'oblio ora appare confinato negli angusti confini del diritto alla cancellazione, ma tale apparenza è destinata ad essere superata sul piano interpretativo, come si chiarirà subito *infra* nel corso del presente capitolo, in quanto non può dubitarsi, in assenza di

²¹ Cfr. il documento consultabile alla pagina Internet <http://www.garanteprivacy.it/diritti-degli-interessati>, visitata il 30 gennaio 2018.

un'espressa previsione normativa di segno contrario, del fatto che l'interessato che voglia tutelare il proprio diritto all'oblio possa avvalersi anche del diritto di rettifica, così come, ad esempio, del diritto alla limitazione del trattamento, oltre che del diritto alla cancellazione.

Proprio in questa prospettiva, dunque, appare evidente che i diritti di rettifica, cancellazione e limitazione (discorso a parte è a farsi per il diritto di opposizione) presentano, tra loro, profili di sovrapposizione (si pensi, ad esempio, all'interessato che abbia diritto alla cancellazione perché il trattamento era illecito, ma opti per la limitazione). Con una significativa differenza, però, già sopra segnalata e che appare utile qui ricordare. E cioè che, mentre il diritto alla cancellazione e il diritto all'oblio subiscono una contrazione laddove si scontrano con l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione, in caso di diritto di rettifica e di diritto alla limitazione del trattamento questo limite non opera in quanto non previsto dalle relative norme applicabili.

Varranno, dunque, per questi ultimi diritti i soli limiti di operatività della normativa in materia di protezione dei dati personali rispetto alla libertà di espressione e informazione delineati, in via generale, dall'art. 85 del Regolamento che lasciano ampio margine di discrezionalità al legislatore interno al fine di individuare il punto di equilibrio, ma è facile prevedere che i dubbi emersi negli ultimi anni, in particolare in ordine al rapporto tra diritto all'oblio e libertà di espressione, siano destinati a replicarsi sul terreno della rettifica e della limitazione del trattamento.

Per quanto concerne le modalità con le quali il titolare del trattamento deve dare attuazione alla richiesta di limitazione, si può sin d'ora ritenere che questi dovrà allestire una procedura, anche mediante l'impiego di sistemi automatizzati, attraverso la quale i dati personali conservati, come anticipato, vengano marcati per limitarne il trattamento in futuro: il sistema impiegato deve rendere inaccessibili i dati e non permettere ulteriori operazioni di trattamento anche a chi, fino a quel momento, si è occupato, essendone autorizzato, del trattamento stesso. I dati trattati devono, inoltre, essere resi irraggiungibili al pubblico qualora, ad esempio, i dati trattati sono stati pubblicati su un sito web. In ipotesi simili, quindi tutte le operazioni relative al trattamento dovranno essere bloccate, ad eccezione della conservazione dei dati. Il sistema «dovrebbe», inoltre, specificare che il trattamento di quei dati personali è stato limitato. Una volta compiute le attività necessarie, il titolare è poi tenuto ad informare l'interessato che si è proceduto alla limitazione. Lo stesso deve, inoltre, comunicarlo anche ad eventuali soggetti cui i dati sono stati trasmessi. I dati limitati potranno essere poi sbloccati (quindi il trattamento potrà ripartire) solo con il consenso espresso dell'interessato, oppure potranno essere trattati – senza consenso – solo ed esclusivamente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di rilevante interesse pubblico in base a una norma dell'Unione o dell'ordinamento interno.

4. Il diritto all'oblio

Come detto, tra le più importanti novità introdotte in tema di diritti dell'interessato dal Regolamento UE 2016/679 vi è l'espresso riferimento che quest'ultimo riserva al diritto all'oblio, e cioè al diritto che, come meglio si vedrà più avanti, la giurisprudenza, non solo europea, riconosce, in presenza di determinate condizioni, a chi desidera che una propria vicenda sia dimenticata, e quindi non riproposta all'attenzione della collettività, a distanza di tempo dal suo svolgimento e sempre che tale vicenda non sia più di interesse pubblico²². Come pure già accennato nel paragrafo 1 di questo capitolo, si tratta della prima volta che in una normativa europea si riconosce l'esistenza di tale diritto²³.

Il riferimento in questione viene svolto nella rubrica dell'art. 17, dove, accanto alla locuzione «diritto alla cancellazione», si legge, tra parentesi tonde, la diversa espressione «diritto all'oblio». Nella versione di lingua inglese, la rubrica dell'art. 17 è, dunque, la seguente: «*Right to erasure ("right to be forgotten")*». L'espressione «*right to be forgotten*» è inoltre utilizzata in ben tre *considerando* del Regolamento, e cioè il 65, il 66 e il 156.

Come evidente dalla semplice lettura della rubrica dell'art. 17, il legislatore europeo, ponendo il richiamo al diritto all'oblio solo tra parentesi e nell'ambito di una disposizione dedicata alla cancellazione dei dati personali, sembra aver voluto inquadrare l'istituto riconducendolo nell'alveo del tema relativo alla cancellazione dei dati che l'interessato può ottenere in determinati casi.

In vero, durante i lavori preparatori, il testo del Regolamento si esprimeva in termini diversi ed infatti conteneva, sempre nella rubrica dell'art. 17, la formula «*right to be forgotten or right to erase*» (in italiano, «diritto all'oblio o diritto alla cancellazione»). Sennonché, tale formula è stata, alla fine, abbandonata vuoi per il timore di alcuni parlamentari europei circa la confusione che la congiunzione

²² Sul diritto all'oblio e sulla disciplina introdotta a riguardo nel Regolamento 2016/679, per considerazioni analoghe a quelle svolte nelle pagine seguenti di questo capitolo, v. F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel Regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, V, 315; ID., *Il diritto all'oblio nel Regolamento UE 2016/679. Ovvero, di un «tratto di penna del legislatore» che non manda al macero alcunché*, in *Corr. giur., Gli Speciali, Trattamento dei dati personali e Regolamento UE 2016/679*, 2018; nonché ID., *Privacy in Europe After Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *The Italian Law Journal*, 2017, vol. 3, n. 2, 623 ss.

²³ La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 1950 all'art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale, ma non fa alcun riferimento, neanche implicito, al diritto all'oblio. Lo stesso è a dirsi per la «Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali» (n. 108) del 1981 e per la direttiva europea 95/46/CE. Tanto che il 4 novembre del 2010 la Commissione europea, nell'ambito di una proposta di «strategia per rafforzare le norme sulla protezione dei dati dell'UE», dichiara che il cittadino dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto all'oblio (v. il documento disponibile on-line all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1462_it.htm).

avversativa, in assenza di specificazioni, avrebbe potuto determinare, vuoi per l'ostracismo di alcuni commentatori americani i quali ritenevano che la rubrica estesa della norma inducesse a considerare la stessa deputata a disciplinare aspetti ulteriori rispetto alla mera cancellazione del dato²⁴.

Anche a prescindere da questi dettagli che possono apparire nominalistici, pur non essendolo affatto, può dirsi fin da subito che, per le ragioni che si analizzeranno da qui in avanti, il risultato ottenuto in materia di diritto all'oblio dal Regolamento 2016/679 appare, tutto sommato, deludente.

In primo luogo, infatti, nella normativa europea in esame – malgrado le incertezze in proposito evidenziate dalle più recenti sentenze dei vari Paesi membri dell'Unione e rafforzate dalla diversa impostazione che al tema viene riservata fuori dai confini europei²⁵ – manca una definizione di tale diritto, nonché una disciplina specifica dedicata all'istituto.

Inoltre, e soprattutto, vi è il serio rischio che, a dispetto dell'espresso richiamo svolto all'istituto, paradossalmente la nuova disciplina, se non interpretata nel modo giusto, finisca per svuotare (almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio, in quanto, per l'appunto, se lo si ritenesse mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque ricompreso in quest'ultimo, esso perderebbe gran parte della sua connotazione tipica (su cui *infra*), attorno alla quale invece, per opera pretoria, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all'interessato anche (quanto meno) il diritto alla deindicizzazione (c.d. *delisting*) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) e il diritto alla esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia messo a disposizione del pubblico²⁶.

²⁴ Cfr., tra gli altri, M.L. AMBROSE, *Speaking of forgetting: Analysis of possible non-EU responses to the right to be forgotten and speech exception*, Telecommunications Policy 38 (8), anno?, 800-811.

²⁵ Per gli opportuni riferimenti ed approfondimenti in proposito, oltre alla dottrina più avanti richiamata, cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017; ma sia dato rinviare anche a F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101.

Circa le differenze culturali tra l'approccio nordamericano e quello europeo al tema della tutela della *privacy*, ed in particolare del diritto all'oblio, cfr., *ex ceteris*, Q. WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty*, 113 *Yale L.J.*, 2004, 1151, 1208; F. WERRO, *The Right to Inform vs. The Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash*, in A. COLOMBI CIACCHI-C. GODT-P. ROTT-L.J. SMUTH (eds.), *Liability in the Third Millennium*, Baden-Baden, F.R.G., 2009, 294; J. ROSEN, *The Right to be Forgotten*, 64 *Stan. L. Rev. Online* 88 (2012) e R.K. WALKER, *The Right to Be Forgotten*, 64 *Hastings L.J.*, 2012, 257.

²⁶ In dottrina sono state espresse posizioni molto diverse circa il rapporto che può operare tra diritto all'oblio e diritto alla cancellazione dei dati personali. Alcuni autori, infatti, hanno espressamente affermato che il diritto alla cancellazione è in grado di ricomprendere anche la fattispecie concernente il diritto all'oblio (cfr. A. BUNN, *The curious case of the right to be forgotten*, in *Computer Law and Security Review*, 2015, 51, 336). Altri autori hanno, invece, sot-

Tale (seppur parziale) svuotamento di contenuto sarebbe gravido di conseguenze concrete, come appare evidente se solo si considera che la grande rilevanza assunta negli ultimi anni dal diritto all'oblio si deve principalmente al fatto che in Internet ogni materiale – notizia, prodotto editoriale o semplice dato – che viene pubblicato per la prima volta da qualcuno, in un certo sito e tramite un certo *server*, non solo resta in Rete sostanzialmente per sempre e viene copiato, anche in automatico, da o in svariati altri siti e/o *server*, ma soprattutto, attraverso i motori di ricerca, può essere rinvenuto in qualsiasi momento da chiunque in modo molto semplice ed immediato. Pertanto non basta riconoscere all'interessato il diritto di pretendere la cancellazione dei dati nei confronti del titolare del singolo trattamento per risolvere il problema e, dunque, tutelare effettivamente l'interesse protetto, giacché quanto meno, a tal fine, è necessario che il diritto a chiedere la deindicizzazione sia considerato ricompreso nel diritto alla cancellazione²⁷, cosa quest'ultima allo stato, come già sopra avvertito, tutt'altro che scontata alla luce del Regolamento in esame.

4.1. Il diritto all'oblio come puntualizzazione del diritto all'identità (dinamica) e la rilevanza, in tema di diritto all'oblio, anche degli artt. 16, 18 e 21 del Regolamento

A dispetto di quanto si legge nella rubrica dell'art. 17, il legislatore del Regolamento europeo non ha inteso disciplinare in modo specifico il diritto all'oblio, risulta dallo stesso testo dell'art. 17, il quale, come già visto al par. 2, semplicemente disciplina l'istituto della cancellazione dei dati senza nulla precisare riguardo al «*right to be forgotten*»²⁸.

Considerata in questi termini, la vicenda del diritto all'oblio, almeno ad una prima analisi, sembrerebbe trascolorare da vicenda relativa, per l'appunto, ad

tolineato come siano vari, e dunque anche diversi dal diritto alla cancellazione, le facoltà ricomprese nel «*right to be forgotten*» (cfr., *ex multis*, B. KOOPS, *Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the «Right to be forgotten» in Big Data Practice*, in *Tilburg Law School Legal Studies Researcher Paper Series*, 8/2012, ma cfr. anche D. LINDSAY, *The «Right To Be Forgotten» by Search Engines under Data Privacy Law: A Legal and Policy Analysis of the Costeja Decision*, in A.T. KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge University Press, 2016).

²⁷ Su questo specifico aspetto, tra i molti altri, v. M. CROCKETT (Comment), *The Internet (Never) Forgets*, 19, *SMU Sci. & Tech. L. Rev.*, 2016, 151.

²⁸ Per via interpretativa è possibile rintracciare, nel testo della disposizione in esame, un collegamento con il diritto all'oblio solo nella parte in cui la disposizione richiede la necessità del trattamento rispetto ai fini dello stesso. Da ciò, infatti, si ricava che quando, nell'ambito di un trattamento svolto nell'esercizio della libertà di informazione, la relativa notizia perde di attualità perché non è più di interesse pubblico, i dati personali non possono più essere trattati o, meglio, rispetto a questi è possibile per l'interessato chiedere la cancellazione.

un diritto soggettivo, a vicenda relativa ad un interesse strumentale, correlato ad una azione da far valere nei confronti del titolare del trattamento, il cui fine è ottenere la cancellazione dei dati dell'interessato e, dunque, l'oblio rispetto alla relativa notizia o informazione.

Una tale lettura del testo del Regolamento spiegherebbe anche perché la locuzione diritto all'oblio, come già evidenziato, viene usata dal legislatore europeo solo tra le parentesi che seguono la diversa locuzione di diritto alla cancellazione.

Senonché, la confusione che il Regolamento sembra determinare accostando ambigualmente (ma, giova ribadirlo, in vero solo nella rubrica dell'art. 17) il concetto di diritto all'oblio e quello di «diritto» – più correttamente, interesse strumentale – alla cancellazione dei dati, senz'altro risulta distonica, in senso riduttivo, rispetto all'evoluzione che il concetto di diritto all'oblio ha avuto dagli anni Novanta del secolo scorso ad oggi, e all'importanza che esso, sul campo, ha acquisito nel panorama dei diritti della personalità.

Come sopra cennato, infatti, la giurisprudenza degli ultimi lustri (v. *infra*) ha dimostrato che, soprattutto quando il diritto all'oblio viene leso da una pubblicazione a stampa, e cioè cartacea, l'esercizio del diritto a chiedere la mera cancellazione del dato personale non è assolutamente idoneo a tutelare l'interessato e cioè ad evitargli di subire, o continuare a subire, il danno. E questo perché, come evidente, una volta che la pubblicazione a stampa è stata realizzata e diffusa, la cancellazione semplicemente non risulta efficace.

Similmente, in realtà, è a dirsi se si ragiona di pubblicazione di notizie tramite la rete Internet, visto che il migliore equilibrio tra i vari interessi in gioco – diritto all'oblio, diritto/dovere di cronaca, diritto alla libertà di informazione, diritto ad essere informato, ecc. – si raggiunge valorizzando l'istituto della cancellazione in quanto, come anche di recente ha ricordato la nostra Cassazione, spesso, al contrario il semplice aggiornamento della notizia, la sua rettifica o la sua migliore contestualizzazione tutela il diritto all'oblio senza bisogno di sacrificare troppo l'interesse alla libera fruizione dell'infinito archivio di notizie che è Internet, potenzialmente con quello confliggente, come accadrebbe in caso di cancellazione.

Le precisazioni appena svolte, come detto, trovano puntuali riscontri nella giurisprudenza (più precisamente, nella giurisprudenza nazionale²⁹) più recente, alla luce della quale può affermarsi che, nel nuovo scenario determinato in particolare dall'avvento di Internet, il concetto di diritto all'oblio è ampio e composito, tanto che il confine tra ciò che va definito diritto all'oblio e ciò che va definito diritto all'identità personale risulta molto spesso indecifrabile. E ciò anche

²⁹ Criticando l'atteggiamento europeo anche pre-Regolamento, R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Quest. giust.*, 2017, 76, osserva che il diritto all'oblio «ha due anime, entrambe di origine giurisprudenziale. L'una di impronta eurounitaria, l'altra con respiro domestico».

in ragione dell'importanza sempre crescente che il diritto all'identità personale è andato acquisendo, tanto nella sua versione tradizionale quanto nella sua versione telematica o digitale che dir si voglia³⁰.

Per questo motivo – anche al fine di evitare la inutile frammentazione dei diritti della personalità – piuttosto che di diritto all'oblio puro e semplice appare oramai più corretto parlare (e, dunque, ragionare) di diritto alla c.d. identità dinamica dell'interessato, e cioè di diritto a che la propria identità, che viene resa pubblica attraverso i *media*, sia sempre costantemente aderente alla realtà, e dunque non solo aggiornata all'attualità ma eventualmente anche protetta attraverso la rimozione di informazioni non più attuali o di interesse pubblico, piuttosto che di diritto all'oblio in senso classico, e cioè di diritto a che una qualche notizia che riguarda l'interessato non risulti più in alcun modo disponibile³¹.

A questo proposito va precisato che, in verità, a prescindere dalle rubriche e, dunque, dalla tassonomia dell'articolato normativo in parola, la disciplina del Regolamento applicabile al diritto all'oblio non risulta confinata nell'art. 17. Infatti, anche (quanto meno) gli artt. 16, 18 e 21 del medesimo Regolamento risultano potenzialmente applicabili ogni qual volta l'interessato possa lamentare una lesione del suo diritto all'oblio, quanto meno se inteso, per l'appunto, in senso lato, e cioè come puntualizzazione del diritto alla sua identità dinamica³².

Ed infatti, a tenore dell'art. 16, rubricato «*Diritto di rettifica*», ogni interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano quando questi siano inesatti, ovvero l'integrazione qualora risultino incompleti (il che può avvenire anche in ragione del fatto che una vicenda si è evoluta e dunque i dati non sono aggiornati); mentre, come già visto, ai sensi dell'18, rubricato «*Diritto di limitazione di trattamento*», «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento» quando ricorrono alcune ipotesi elencate dalla norma.

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del Regolamento, rubricato «*Diritto*

³⁰ A tal riguardo, *ex ceteris*, giova ricordare che il legislatore italiano, con il d.l. n. 93/2014, convertito nella legge n. 19/2014, ha introdotto per la prima volta nel Codice penale il concetto di «identità digitale». Cfr., *ex multis*, F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. COMANDÈ (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3 e D. MESSINETTI-F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità*, in S. MARTUCCELLI-V. PESCATORE (a cura di), *Dizionario giuridico*, diretto da N. Irti, Milano, 2012, 598.

³¹ Sul concetto di diritto all'identità dinamica, sia consentito rinviare a F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 701. Cfr. anche R. PARDOLESI, *Oltre "Google Spain" e il diritto all'oblio*, in *Foro it.*, 2017, IV, 219.

³² Ma in termini diversi, cfr., tra gli altri, F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati. Il Regolamento europeo 2016/679*, II, Torino, 2016, in particolare 76; e V. D'ANTONIO, *Oblio e cancellazione dei dati nel diritto europeo*, in S. SICA-V. D'ANTONIO-G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milano-Padova, 2016, 220.

di opposizione», «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni». In tal caso, «il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

È evidente che, anche considerando il diritto all'oblio come monade del tutto autonoma rispetto al diritto all'identità personale, l'interessato, piuttosto che chiedere la cancellazione, potrà, in alcuni casi, reputare più conveniente (per tema, ad esempio, che la richiesta di cancellazione non gli venga accordata) esercitare il diritto a chiedere la rettifica e/o integrazione dei dati stessi (art. 16), ovvero la limitazione del trattamento (art. 18), ovvero ancora l'interruzione dello stesso (art. 21). La qual cosa conferma che al diritto all'oblio, anche se inteso in senso molto restrittivo, trovano applicazione anche altre norme del Regolamento, e dunque non solo l'art. 17.

4.2. Cenni ad alcune questioni in tema di diritto all'oblio non trattate dal Regolamento

Come si accennava, che il Regolamento UE 2016/679 non contenga una disciplina specifica del diritto all'oblio, costituisce motivo di sorpresa e, per certi versi, delusione. Ed infatti, in Europa attorno a tale istituto negli ultimi anni si sono registrate, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, opinioni divergenti sul piano definitorio prima ancora che disciplinare³³, sicché il Regolamento, vista la sua immediata e diretta efficacia negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, avrebbe costituito lo strumento normativo ideale per evitare il rischio di trattamenti geograficamente divergenti delle varie problematiche connesse³⁴.

³³ Cfr. R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al) l'oblio*, cit.

³⁴ Per una efficace recente riflessione dottrinale che, tra l'altro, tratta il «travaglio della legislazione europea alla ricerca di una disciplina unitaria della *privacy*», v. G. PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione de deposito alla luce del reg. (UE) n. 2016/679*, in *Contr. e impr.*, 2017, 613, e in part. 629 ss. Sul tema, tra gli altri, cfr. G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 1; nonché ID., *Il quadro di insieme sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in ID. (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 1. V. anche M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambiti di applicazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2016, 1429 e S. SICA, *Verso l'unificazione del diritto europeo alla tutela dei dati personali?*, in S. SICA-V. D'ANTONIO-G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016, 1.

Del tutto estranei ai contenuti del Regolamento restano, invece, i nodi più rilevanti che la prassi e la recente giurisprudenza hanno evidenziato rispetto al diritto all'oblio, soprattutto se considerato nell'ottica delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare di Internet.

Al di là della già accennata inesistenza di una definizione normativa del diritto all'oblio nulla, ad esempio, si dice nel Regolamento circa la tempistica relativa al trattamento dei dati personali che può rendere lo stesso lesivo del diritto all'oblio (in definitiva, le nuove norme non offrono criteri all'interprete per giudicare la vetustà di una notizia ovvero il fatto che la stessa non è più di interesse pubblico), né circa il ruolo che rispetto al trattamento di dati *on-line* svolgono i motori di ricerca o i *provider* gestori dei siti Internet, diversi dai siti sorgente, su cui i dati in questione sono ugualmente disponibili *on-line* in quanto copiati da quelli. Inoltre nulla il Regolamento dice circa lo spinoso problema dell'archiviazione di un'informazione in pubblici registri³⁵, né circa il tema della deindicizzazione di contenuti in Internet, sul quale negli ultimi anni, proprio riguardo al diritto all'oblio, come nel prosieguo si vedrà, si sono registrati importanti arresti giurisprudenziali e si è aperto un ampio dibattito dottrinale, non solo in Europa ma in tutto il mondo³⁶.

4.3. Le origini storiche e culturali del diritto all'oblio

Le incertezze disciplinari e le cennate carenze del Regolamento del 2016 impongono, al fine di trattare con qualche pretesa di adeguata comprensione il tema del diritto all'oblio, di svolgere un serio, per quanto breve, *excursus* storico e culturale circa l'origine del relativo concetto, prima di passare alla trattazione della più recente giurisprudenza europea e italiana in argomento.

Ebbene, con la locuzione «diritto all'oblio» si fa riferimento – come noto – al

³⁵ La Cassazione, con ord. 21 luglio 2015, n. 15096, in *Nuova giur. civ.*, 2016, I, 70, con nota di A. Mantelero, ha ritenuto di sottoporre alla Corte giust. Ue una questione pregiudiziale (che ha ricevuto risposta sostanzialmente negativa da Corte cost., 9 marzo 2017, causa C-398/5, in *Foro it.*, 2017, IV, 177, con nota di R. Pardolesi) circa l'operatività del diritto all'oblio rispetto ai dati storici contenuti in pubblici registri quali il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio (cfr. anche A. MANTELERO, *Diritto all'oblio e pubblicità nel registro delle imprese*, in *Giur. it.*, 2015, 2651, 2660 ss.). La questione non è affrontata nel Regolamento, nemmeno all'art. 89, rubricato «*Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici*» e al relativo considerando 156.

³⁶ Per considerazioni analoghe, cfr. F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google-Spain: è tempo di far cadere il "Velo di Maya"*, in G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 255. In senso parzialmente contrario, v. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit., in part. 291-292.

diritto soggettivo, di matrice giurisprudenziale³⁷, emerso prima negli Stati Uniti e quindi in Europa a cavallo tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso³⁸, a che una notizia – relativa al titolare di tale diritto, ed in qualche modo, benché vera e confezionata in modo appropriato, lesiva per la sua immagine o per altri suoi interessi protetti – non sia resa oggetto di attenzione da parte dei *mass media*³⁹, e dunque non sia (ri)proposta all'opinione pubblica, dopo un certo lasso di tempo dalla sua prima diffusione o dall'accadimento del fatto a cui la notizia si riferisce.

Ciò, sempre che non sussista (o possa sussistere) ancora, nella comunità di riferimento, un interesse diffuso attuale per la notizia in questione, giacché in tal caso – si è ritenuto sin qui – il diritto all'informazione (inteso nella sua complessità, e dunque sia come diritto ad informare che ad informarsi ed essere informati) prevarrebbe sul diritto individuale all'oblio⁴⁰.

³⁷ Tra le prime sentenze italiane, v. in particolare, Cass., 9 aprile 1998 n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834, ma cfr. anche già Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Giur. it.*, 1985, 762; e Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Dir. inf.*, 1996, 427. Cfr. anche Cass. pen., sez. V, sentenza del 24 novembre 2009, n. 45051, *ex multis* in *Studium Iuris*, 2010, 5, 577, con nota di C. Castaldello. Senonché, in un primo momento le sentenze che, sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, hanno in qualche modo trattato il tema del diritto all'oblio sostanzialmente riconducevano la relativa tematica nell'ambito del discorso sulla tutela della *privacy*, mentre la prima affermazione senz'altro autonoma del diritto all'oblio è attribuita alla pronuncia del Trib. Roma del 21-27 novembre 1996, in *Dir. aut.*, 1997, 372 (per gli opportuni riferimenti, v. M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, in part. 114). Da ultimo, va segnalato che, però, a correzione dell'idea per cui il diritto all'oblio difetti di un fondamento normativo, il nostro Garante *privacy*, (cfr. la decisione 7 luglio 2005) ha affermato che esso trova un suo fondamento nell'art. 11, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 196/2003, ai sensi del quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere «conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».

³⁸ I primi riferimenti al diritto all'oblio negli Stati Uniti vengono comunemente rintracciati nelle sentenze che tra il 1931 e il 1940 decisero i casi giurisprudenziali *Melvin v. Reid* (*Melvin v. Reid*, 112 Cal. App. 285, 297 P. 91, anno 1931), e *Sidis v. FR Publishing Corp.* (*Sidis v. F-R Publishing Corporation*, 311 U.S. 711, 61 S. Ct. 393, 85 L. Ed. 462, anno 1940). Cfr., *ex multis*, L.M. FRIEDMAN, *The Red Kimono: The Saga of Gabriel Darley Melvin*, in *Guarding Life's Dark Secrets: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy*, Stanford University Press, 2007, 217-225.

³⁹ Le vicende pretorie più note hanno riguardato negli scorsi decenni la stampa e negli ultimissimi lustri principalmente Internet, ma in teoria la questione si pone anche per radio, televisione e qualunque altro mezzo di informazione.

⁴⁰ Vi sono fatti talmente gravi che l'interesse pubblico alla loro riproposizione da parte dei *mass media* non viene mai meno. È il caso, ovviamente, dei crimini contro l'umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all'oblio sarebbe addirittura diseducativo; ma anche di alti gravi accadimenti che vengono riproposti proprio perché non vengano dimenticati in quanto hanno inciso significativamente sul corso della storia o perché riguardano persone particolarmente esposte sul piano sociale rispetto alle quali dunque l'opinione pubblica mantiene un interesse attuale di piena conoscenza. Può, inoltre, accadere che, a distanza di tempo, sorga un interesse pubblico alla riproposizione di una data notizia ad esempio perché viene

Si tratta(va), come evidente, di un tipico prodotto giuridico della «società dell'informazione»⁴¹, e cioè di un diritto emerso, per l'appunto, allorquando l'uomo occidentale – sul finire del secolo che ha visto, tra l'altro, l'affermazione prima dei giornali a stampa, poi della radio e della televisione, e quindi di Internet – scopriva come anche una notizia vera, e diffusa originariamente in modo corretto dai *mass media*, può nel tempo arrecare disagio all'interessato in quanto l'immagine di ogni consociato è oggi il risultato, non tanto di ciò che egli è e fa, ma di come egli appare agli altri attraverso il filtro costituito proprio dai *mass media*, e quindi, in estrema sintesi, di come i mezzi di informazione parlano di lui⁴².

commesso un fatto simile, ovvero perché protagonista della vicenda è qualcuno che, essendo stato condannato per un certo reato anni prima, viene indagato per un altro reato analogo.

⁴¹ Questa la formula con cui il legislatore europeo e molti legislatori nazionali, tra cui quello italiano, individuano il complesso di attività che vengono svolte in Internet. In proposito, giova rinviare alla direttiva 2000/31/CE «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno», attuata in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. La bibliografia sulla direttiva in parola è amplissima. Per un primo commento, cfr. F. DI CIOMMO, voce *Internet (responsabilità civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2002 e ID., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003.

⁴² Nella letteratura italiana, sul diritto all'oblio, tra gli altri, v. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, cit.; G. MINA, *La tutela del diritto all'oblio*, in *Danno e resp.*, 2017, 374; M. RIZZUTI, *Il diritto all'oblio*, in *Corr. giur.*, 2016, 1077, 1080 ss.; G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, cit.; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, cit.; E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Danno e resp.*, 2014, 731; M.G. DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e resp.*, 2014, 274; F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; L. DE GRAZIA, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti comparativi*, in *Riv. Assoc. it. cost.*, 2013, 4, 1; F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica*, cit.; G. CITARELLA, *Aggiornamento degli archivi online, tra diritto all'oblio e rettifica «atipica»*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, 1155; L. FEROLA, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul Web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Dir. inf.*, 2012, 1001; G. FINOCCHIARO, *L'identità personale su Internet*, *ivi*, 388; ID., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, *ivi*, 2010, 392; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; S. NIGER, *Il diritto all'oblio*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2007, 59; S. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir., agg. VI*, Milano, 2002; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio, Atti del convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999; S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del cd «diritto all'oblio»)*, in *Giust. civ.*, 1997, 515; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 801; T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI-G. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127. Ma giova segnalare anche il più risalente scritto di P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, IV, Napoli, 1964, 494.

Il diritto in parola mira(va) a completare la gamma di quel novero di diritti soggettivi di nuovo conio – definiti diritti della personalità⁴³ – i quali, sconosciuti sino alla fine del XIX secolo, presero piede nel secolo successivo proprio in ragione del bisogno avvertito dall'uomo contemporaneo di tutelare la propria immagine, il proprio onore e la propria reputazione, così come la riservatezza, la *privacy*, l'identità personale, il diritto morale d'autore e, per l'appunto, l'oblio, rispetto ad una realtà in cui l'informazione aveva preso, via via, sempre più piede, sino a condizionare i comportamenti umani, i valori di riferimento, e persino, ovviamente, le scelte individuali e collettive.

In particolare, e come anticipato, con l'affermazione del diritto all'oblio si riconosce(va) ad ogni consociato il potere di ottenere che, salvo eccezioni, accadimenti relativi alla sua vita passata, non più di interesse pubblico siano dimenticati, e cioè non siano riproposti, a distanza di tempo, dai *mass media* all'attenzione generale dei fruitori dei giornali a stampa, così come dei programmi televisivi o radiofonici. Fermo restando che, nel caso di notizie false, o in altro modo diffamanti o comunque lesive, non si pone(va) propriamente un problema di oblio, quanto di tutela degli altri diritti della personalità, quali per l'appunto il diritto all'identità personale o alla reputazione o all'onore.

In una prospettiva solo parzialmente diversa, la stessa situazione può essere descritta in altri termini, osservando che l'affermazione pretoria del diritto in parola mira(va) ad evitare che gli operatori dell'informazione arrechino (arrecassero) danno a qualcuno attraverso la (ri)proposizione di una vecchia notizia che non interessa più alla collettività. In ragione di ciò può senz'altro dirsi che il diritto all'oblio funziona(va) come limite al diritto di cronaca e, in quanto tale, contribuisce ad orientare l'esercizio di tal ultimo diritto esclusivamente al fine superiore di realizzare buona informazione nell'interesse della collettività.

4.4. Il diritto all'oblio alla prova di Internet

Lo scenario sin qui sinteticamente delineato è stato sconvolto dall'avvento, e dalla rapidissima espansione, di Internet; nata sul finire dello scorso secolo come rete di connessione tra apparecchi informatici e divenuta, nel breve volgere di pochi lustri, almeno nei Paesi evoluti, una realtà talmente pervasiva da aver rivoluzionato il modo stesso in cui l'uomo del terzo millennio si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso.

Il tema è, ormai da anni, all'attenzione degli studiosi attivi in ogni area del sapere. Comune è la percezione che l'uomo, dopo Internet, non sarà mai più lo stesso. In particolare è diffusa la constatazione di essere tutti – cibernauti e non – inevitabilmente immersi in un flusso di informazioni continue, che si alimenta

⁴³ *Ex multis*, sia consentito rinviare a D. MESSINETTI-F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità*, cit.

perennemente senza che sia più dato distinguere chi opera per alimentare il flusso e chi invece si limita ad usufruirne⁴⁴.

Per quanto di interesse specifico della riflessione qui condotta, al fine di contenere l'esposizione ci si può limitare in questa sede ad osservare che Internet (fruibile oramai non solo dal tradizionale computer da scrivania, ma anche da computer portatili o palmari, *notebook*, *smartphone*, lettori MP3, mobili per la casa o l'ufficio e macchinari intelligenti che dialogano a distanza con l'uomo e non solo) ha modificato sostanzialmente e radicalmente il mondo dell'informazione ed il rapporto tra informazione, fatti e persone, in quanto, e tra l'altro: 1) oggi non è più realmente possibile distinguere chi fa informazione e chi fruisce di informazioni, giacché in Rete chiunque può immettere, e normalmente immette, informazioni, anche di carattere personale, riguardanti sé o terzi; 2) mentre sino a ieri i consociati si informavano quotidianamente attraverso la lettura dei giornali a stampa o l'ascolto dei giornali televisivi e radiofonici, oggi la maggior parte della gente si informa in tempo reale attraverso la semplice presenza *on-line* (possibile anche attraverso telefonini o altri apparecchi portatili di ridottissime misure), la quale, di per sé sola, assicura la ricezione continua di informazioni di qualsiasi tipo e specie attraverso i *social network* a cui si partecipa o comunque attraverso stringhe informative assicurate su molteplici siti; 3) oggi è semplicissimo per qualsiasi utente cercare, in vario modo, in Rete informazioni, attuali o non, su qualsiasi circostanza, persona o curiosità, sicché le fonti informative dell'epoca pre-telematica sono sostanzialmente superate, salvo resistere (forse, ma probabilmente ancora per poco) come strumenti di approfondimento soprattutto se specialistico; 4) Internet non sconta distanze geografiche, confini territoriali o nazionali, barriere fisiche e quant'altro sicché ogni singolo utente può accedere con la stessa facilità, salvo gli ovvi eventuali problemi di lingua, ad informazioni pubblicate in Internet da chiunque, in qualsiasi modo ed in ogni parte del mondo⁴⁵.

⁴⁴ In questi termini, nonché per considerazioni ulteriori, sia dato rinviare a F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica*, cit.

⁴⁵ Per ampie e varie riflessioni su questi temi sia consentito rinviare, anche per le opportune citazioni bibliografiche, a F. DI CIOMMO, *La responsabilità civile nell'era di Internet*, in G. PONZANELLI (a cura di), *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002, 179; nonché ID., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, cit.; ID., *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, cit.; ID., *Evoluzione tecnologica e categorie civilistiche*, in E. RUSSO (a cura di), *Interpretazione della legge civile e «ragione giuridica»*, Padova, 2003, 141; ID., *Internet e crisi del diritto privato: globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 117; ID., *La responsabilità civile in Internet*, in A.C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), *Parola chiave: informazione. Appunti di diritto, economia e filosofia*, Milano, 2004, 77; ID., *La responsabilità civile in Internet. Prove tecniche dell'anarchia tecnocratica*, in *La resp. civ.*, 2006, 548; ID., *Civiltà tecnologica, mercato ed insicurezza: la responsabilità del diritto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 565, ed anche in F. RUSCELLO (a cura di), *Scritti in onore di Davide Messinetti*, II, Milano, 2009, 257; ID., *L'accesso ad Internet tra diritto e responsabilità*, in *Comunicazione digitale*, 2014, 29; e ancora ID., *Dal*

Corollario di tali premesse è che oggi Internet costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo. Si tratta di informazioni di ogni genere e contenuto. Da quelle pubblicate da giornalisti professionisti su siti che svolgono espressamente attività informativa, a quelle istituzionali (ad esempio di Ministeri e Università), a quelle commerciali (diffuse principalmente sui siti Internet delle aziende), fino a quelle, e sono la stragrande maggioranza, postate da semplici utenti sui siti più disparati e soprattutto, oggi, tramite i *social-network*, nei quali i *ciber-utilizzatori* inseriscono (normalmente senza porsi alcun problema di *privacy*) notizie, fotografie, comunicazioni e quant'altro, che riguardano loro o altri.

Che in questo *mare magnum* sconfinato di informazioni, notizie, dati, immagini, video, ecc. – spesso riguardanti persone ben individuate, e per lo più carpiri e riprodotti *on-line* nella totale incoscienza degli interessati – sia possibile parlare ancora di oblio, identità, *privacy* e riservatezza, per come si è fatto nella seconda metà del XX secolo, costituisce una pia illusione⁴⁶, destinata a scontrarsi quotidianamente con la più evidente ed elementare realtà contraria.

Un documento, o più in generale un dato, una volta caricato in Internet e reso disponibile ai naviganti, esce, infatti, dalla sfera di esclusiva disponibilità dell'autore ovvero di colui che lo ha riversato *on-line* o, comunque, del sito sorgente, e cioè del primo sito nel quale il dato è apparso, in quanto può essere copiato e, dunque, memorizzato da altri siti e può essere raggiunto e rintracciato tramite i c.d. motori di ricerca, sostanzialmente da qualsiasi altro utente abilitato.

Ciò significa che un qualsiasi contenuto, una volta pubblicato in Rete, entra sostanzialmente nella (più o meno) libera utilizzabilità di qualunque altro utente, il quale – fatta salva la tenuta dei congegni tecnici utilizzati per proteggere in particolare le opere oggetto di diritto d'autore o i servizi a pagamento – potrà non solo fruirne, ma copiarlo e, a sua volta, riversarlo in un altro angolo della grande Rete, senza che confini territoriali o nazionali possano influenzare la realizzabilità di tale (spesso assai semplice) operazione.

diritto di accesso alla Rete al diritto alla accessibilità delle informazioni presenti in Rete: Internet e uomo, evoluzione di un rapporto, in L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Atti del convegno svolto a Camerino il 26 e 27 settembre 2014, Napoli, 2015, 77.

⁴⁶ In proposito, cfr., *ex ceteris*, G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit., 29, nonché in *Dir. inf. e inform.*, 2014, 591; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014; M. NISTICÒ-P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e costituzione*, Torino, 2014; E. BERTOLINI-V. LUBELLO-O. POLLICINO, *Internet, regole e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, 2013; nonché G. DE MINICO, *Internet, regole e anarchia*, Napoli, 2012 e S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet?*, in *Pol. e dir.*, Milano, 2010. Da ultimo interessanti considerazioni sul tema, se pure ad altro proposito si leggano in A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Abuso di posizione dominante e condizioni generali di contratto: un revival innovativo*, in *Foro it.*, 2018, V, 144.

In definitiva, Internet è non solo una immensa, sconfinata banca dati di informazioni, ma anche un luogo in cui i dati, qualsiasi dato, una volta immesso, viene riprodotto tante più volte quanto più interesse, per varie ragioni, suscita; sicché tale dato alla fine risulterà presente in Rete in diversi siti e in diverse forme contemporaneamente.

E tutto ciò non per un giorno, una settimana o un anno, ma per sempre, o meglio sino a quando dal punto di vista tecnico ciò sarà possibile, e dunque fino a quando la Rete resterà ciò che è oggi.

Dunque, il problema relativo al fatto che qualcuno (in tesi, l'operatore specializzato) possa riproporre alla collettività dei fruitori del singolo mezzo di informazione, a distanza di tempo dal fatto, una notizia che riguarda tale fatto, senza che ciò sia giustificabile in termini di interesse pubblico alla riproposizione della notizia, semplicemente, nell'epoca di Internet, non si pone in natura. Infatti in Rete sostanzialmente è residuale l'ipotesi che qualcuno venga a conoscenza di una informazione in quanto qualcun altro la propone ad una indefinita pluralità di utenti (essendo, al contrario, comune che l'utente vada alla ricerca dell'informazione che gli interessa o comunque svolga ricerche mirate su una persona o una circostanza); inoltre, essendo Internet un mega-archivio di informazioni, chi implementa l'archivio non può certo essere accusato di aver violato il diritto all'oblio di qualcun altro, per il sol fatto che, a distanza di tempo, un utente qualsiasi accederà all'archivio e rinverrà l'informazione⁴⁷.

4.5. Il diritto all'oblio nelle normative europee sovranazionali

Secondo il diffuso, seppure non unanime, convincimento emerso negli ultimi tempi nella dottrina e nella giurisprudenza europea, il diritto all'oblio trova le sue origini, sul piano normativo, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950, la quale all'art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale.

Il comma 1 di tale disposizione, infatti, riconosce, accanto al diritto al nome e alla identità personale, anche il diritto alla riservatezza, intesa come diritto ad impedire la diffusione di informazioni riguardati la propria sfera privata. Il

⁴⁷ Cfr. S. VITALI, *Premessa*, in L. GIUVA-S. VITALI-I. ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007; nonché ID., *Archivi, memoria, identità*, in AA.VV., *Storia, archivi, amministrazione*, Roma, 2004, 337. Per un'attenta riflessione sui molteplici significati e le ramificate implicazioni del concetto di memoria, spesso contrapposto al concetto di archivio, v. in particolare P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di D. Iannotta, Milano, 2000. Sul rapporto tra archivi e memoria esiste oramai una consistente bibliografia, in specie, internazionale: cfr. B.L. CRAING, *Selected Themes on the Literature on Memory and Their Pertinence to Archives*, in *The American Archivist*, 45 (2), 2002, 276; L. MILLAR, *Evidence, Memory and Knowledge: The Relationship between Memory and Archives*, Vienna, 2004.

comma 2 stabilisce, inoltre, che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Come evidente si tratta di un riconoscimento, dunque, non esplicito. In altre parole, la CEDU, pur senza citare il diritto all'oblio, afferma espressamente il diritto al controllo sul trattamento dei propri dati personali, nel cui ambito può essere elaborato il concetto di diritto all'oblio per come lo intendiamo oggi.

A diversi decenni di distanza dalla CEDU le preoccupazioni relative all'emersione, prima, e alla diffusione, poi, delle nuove tecnologie – in particolare quelle che consentono la gestione automatizzata e massiva dei dati – hanno indotto alcuni Stati a stendere la «Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali» (n. 108/1981), il cui scopo era garantire la tutela degli interessi meritevoli rispetto all'elaborazione automatica dei dati personali, ma all'interno della quale, ancora una volta, non vi è alcun esplicito riferimento al diritto all'oblio.

Nel 1995, invece, come noto, entra in vigore la sopra citata direttiva europea 95/46/CE, che da allora diventa il testo di riferimento nel vecchio continente per tutti gli Stati membri in materia di protezione dei dati personali e che, come accennato in apertura di questo lavoro, è destinata ad essere sostituita dal Regolamento 2016/679.

L'obiettivo dichiarato dal legislatore europeo della direttiva consisteva nel bilanciare in modo efficace la libertà di circolazione dei dati con la tutela delle libertà delle persone fisiche, ed infatti la direttiva si occupava precipuamente di eliminare, per quanto possibile, le differenze normative all'epoca esistenti tra gli Stati membri, realizzando una disciplina unica ed armonizzata per favorire le imprese che avrebbero potuto essere danneggiate dalla molteplicità di norme in materia di trattamento dei dati.

La direttiva non fa alcun riferimento espresso al diritto all'oblio, ma il 4 novembre del 2010 la Commissione europea, nell'ambito di una proposta di «strategia per rafforzare le norme sulla protezione dei dati dell'UE», dichiara che il cittadino dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto all'oblio quando la pubblicazione dei suoi dati non sia più necessaria perché non esiste più un interesse pubblico alla medesima o quando l'interessato desidera che i suoi dati siano cancellati («*should have the "right to be forgotten" when their data is no longer needed or they want their data to be deleted*»)⁴⁸.

Questo approccio, che sembra demandare al singolo interessato la decisione tra la cancellazione o la permanenza della notizia, a prescindere che ci sia o me-

⁴⁸ V. il documento disponibile on-line all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1462_it.htm.

no un interesse pubblico che giustifichi questa seconda soluzione sacrificata eccessivamente il diritto dell'opinione pubblica ad essere informata e a reperire notizie di interesse pubblico, ed infatti la dichiarazione della Commissione Europea è rimasta sostanzialmente lettera morta.

Nel novembre del 2012, però, un rapporto dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) torna ad occuparsi del problema del diritto all'oblio, evidenziando che, in un sistema di comunicazione aperto e globale come Internet, è impossibile localizzare tutti i dati personali relativi ad un soggetto per cancellarli⁴⁹. Infatti, in Rete qualunque soggetto può avere accesso a dati personali altrui, generalmente tramite motori di ricerca o *social network*, e farne delle copie anche su supporti che non possono essere controllati a distanza, come dvd o *pendrive*, per poi rimettere quei dati in Rete in un secondo momento e diffonderli, eventualmente anche off-line.

Bisognerebbe, allora – secondo l'Agenzia – piuttosto che puntare sul diritto alla cancellazione dei dati su richiesta dell'interessato (come fa il Regolamento 2016/679), prevenire l'attività di copiatura non autorizzata delle informazioni, ma quest'obiettivo appare di difficile realizzazione, e ciò nella consapevolezza che una soluzione tecnica per assicurare la piena e generalizzata tutela del diritto all'oblio in Rete è impossibile. Inoltre e soprattutto, sempre secondo quanto suggerito dall'Agenzia, considerato che in Internet i dati non indicizzati dai motori di ricerca e non presenti nei *social network* – quindi i dati non strutturati né organizzati – sono difficili da recuperare per gli utenti, al fine di tutelare, parzialmente ma in modo efficace, il diritto all'onore, bisogna chiedere ai motori di ricerca di filtrare i riferimenti tecnici ai dati su cui è giusto cada l'oblio, rendendo così più difficile il loro recupero. Di fatto questa è la premessa tecnica e culturale su cui si fonda la già citata sentenza c.d. Google Spain della Corte giust. Ue del 2014, sulla quale ci soffermeremo subito *infra*.

4.6. La sentenza della Corte giust. Ue nel caso *González vs. Google Spain*

Il rapporto tra Internet e diritto all'oblio, come noto, è stato al centro di una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 13 maggio 2014 all'esito del giudizio passato alle cronache mondiali come il caso *González vs. Google Spain* (causa C-131/12, *Mario Costeja González e AEPD* contro *Google Spain e Google Inc.*)⁵⁰.

⁴⁹ Il rapporto dell'ENISA intitolato *The right to be forgotten – between expectations and practice*, può leggersi on-line all'indirizzo <https://www.enisa.europa.eu/publications/the-right-to-be-forgotten>.

⁵⁰ La sentenza è stata commentata da molti autori. *Ex ceteris*, v. A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, Quaderno n. 1, disponibile alla pagina Internet <http://>

La pronuncia in questione affronta, in particolare, la problematica concernente la possibilità, per un consociato che voglia far valere il proprio diritto all'oblio, di chiedere ai motori di ricerca di non indirizzare gli utenti su una determinata risorsa contenente una certa notizia (*id est*, su determinate pagine Internet). Ed infatti, nell'impossibilità materiale, tanto di evitare che le notizie finiscano in Rete, quanto di ottenere che le stesse dalla Rete siano cancellate, al malcapitato, che voglia provare a tutelare il suo proverbiale diritto ad essere dimenticato, non resta che provare ad imporre al motore di ricerca di non aiutare i cibernauti a rintracciare la notizia sgradita.

La complessa tematica viene indagata in sentenza, sostanzialmente, in tre diverse prospettive. All'esito del suo ragionamento la Corte perviene (tra l'altro ribaltando le conclusioni dello stesso Avvocato Generale depositate nel giugno scorso) a soluzioni comunemente ritenute talmente innovative da aver scatenato un dibattito mondiale sul diritto all'oblio in Internet e sul ruolo dei motori di ricerca, ed in particolare di Google.

La prima prospettiva concerne direttamente il tema del trattamento dei dati personali.

La convenuta Google in giudizio ha sostenuto che, indicizzando in modo automatico e pubblicando in ordine di «successo» i link pubblicati sul web (nel caso specifico, riguardanti le vicissitudini occorse all'avvocato spagnolo González), essa non compie alcuna attività che possa essere qualificata di «trattamento», ai sensi della normativa in materia di tutela della *privacy*, ma solo una «indicizzazione automatica» con memorizzazione e messa a disposizione del pubblico.

Ed inoltre che «anche supponendo che tale attività debba essere qualificata come «trattamento di dati», il gestore di un motore di ricerca non può essere considerato come «responsabile» di tale trattamento, dal momento che egli non ha conoscenza dei dati in questione e non esercita alcun controllo su di essi». In sostanza, Google ha affermato in giudizio di essere un fornitore di servizi della società dell'informazione «neutrale» rispetto ai contenuti indicizzati, che sono e restano memorizzati nel sito c.d. «sorgente»⁵¹.

www.foroitaliano.it/wpcontent/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf; ma, per una articolata riflessione a più voci, v. anche G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, [it.](http://romatpress.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio) (liberamente fruibile *on-line* all'indirizzo <http://romatpress.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio>).

⁵¹ Con tutta probabilità, la strategia difensiva di Google puntava a valorizzare a pieno, a suo favore, il principio affermato dalla stessa Corte giust. Ue nella sentenza 23 marzo 2010, cause C-236/08 e C-238/08 (*Google France e Google Inc. c/Luoís Vuitton Malletier SA e altri*), secondo cui l'art. 14 della direttiva 2000/31/CE (che esprime le condizioni in presenza delle quali il prestatore di servizio non risponde sul piano risarcitorio degli illeciti commessi *on-line*) «deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizione su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati», in mancanza, il prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta dell'utente «salvo che,

La Corte non ha condiviso tale impostazione ed anzi, a riguardo, richiamando anche alcuni suoi precedenti (per il vero solo parzialmente in termini)⁵², ha dichiarato che l'art. 2, lett. b) e d), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca, consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato art. 2, lett. b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'art. 2, lett. d), di cui sopra (par. 41 della sentenza).

La seconda prospettiva indagata dai giudici di Lussemburgo riguarda l'applicabilità della normativa spagnola, e dunque europea, ad una azienda con sede legale negli Stati Uniti, quale appunto è Google. In proposito, la Corte afferma con decisione che «l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro» (par. 60).

La terza, ed ultima, prospettiva riguarda precipuamente il tema dell'obbligo di intervento a tutela del diritto all'oblio che la Corte riconosce all'utente che abbia ragione di chiedere che un certo contenuto, che lo pregiudica, non sia reso più fruibile *on-line*.

A tal riguardo la sentenza dichiara di poter risolvere il conflitto tra i diversi interessi in gioco solo in ragione di un attento bilanciamento dei medesimi; per poi concludere affermando che appare opportuno onerare il motore di ricerca del compito di non indicizzare più le pagine sgradite, piuttosto che chiedere al c.d. sito sorgente di non pubblicare o di rimuovere la notizia sgradita⁵³.

essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o dell'attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di rimuovere prontamente tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi». In proposito, cfr. anche Corte giust. Ue, 24 novembre 2011, causa C-70/10 (*Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs ed éditeurs SCRL*), in *Racc.*, 2011, I, 11959.

⁵² In particolare, la pronuncia richiama, in argomento, espressamente la sentenza *Lindqvist*, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25, nonché la sentenza *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*, C-73/07, EU:C:2008:727, punti 48 e 49.

⁵³ La conclusione in parola non convince. Ed ancor meno convince la veloce spiegazione con cui la Corte cerca di supportarla osservando *sic et simpliciter* che: «l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona,

Sul punto, l'affermazione della Corte di giustizia risulta perentoria: «gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita» (par. 88).

Tuttavia, proseguendo il discorso, e così concludendolo, la stessa Corte (al par. 99) precisa che gli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione, riguardante la sua persona, non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Ed inoltre che il diritto all'oblio prevale, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona, sempre che non risulti, per ragioni particolari come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

Questa in sintesi la pronuncia che ha suscitato reazioni vivaci in tutto il mondo ed ha costretto Google a far fronte, negli scorsi mesi, ad oltre 100.000 richieste da parte di soggetto interessati ad ottenere che alcuni contenuti della Rete che li riguardano, ed asseritamente li pregiudicano, non siano più indicizzate⁵⁴.

poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web».

⁵⁴ *Ex multis*, cfr. T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio* (1 ss.); S. SICA-V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione* (147 ss.); G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca* (199 ss.), tutti in G. RESTA-V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit.

4.7. La sentenza della CEDU nel caso *Węgrzynowski e Smolczewski*

Con una sentenza del 16 luglio 2013 (caso *Węgrzynowski e Smolczewski vs. Polonia*, Rc. n. 33846/2007), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta sul tema del bilanciamento tra libertà di espressione, interessi individuali incisi dall'esercizio di tale libertà e interesse pubblico a conoscere la data informazione, trattando la questione in termini tutto sommato simili a quelli della sentenza della Corte giust. Ue considerata nel precedente paragrafo.

Nel caso in questione, in realtà, non veniva realmente in rilievo il diritto all'oblio in quanto il giudice nazionale aveva già accertato il carattere diffamatorio della notizia, la quale dunque, nella tesi del ricorrente, andava rimossa da Internet in quanto, per l'appunto, diffamatoria e non in quanto lesiva del diritto all'oblio. Tuttavia, la sentenza risulta ai nostri fini particolarmente significativa giacché disconosce all'interessato il diritto ad ottenere la rimozione del materiale informativo pubblicato *on-line*, in considerazione del fatto che, secondo la Corte, il punto di equilibrio tra conservazione della notizia (pur non corretta) nel patrimonio informativo dei giornali in Rete e la pretesa della persona coinvolta alla conservazione dell'identità personale può essere individuato nell'eventuale obbligo, posto a carico dell'*editor*, di pubblicare un'aggiunta o una nota ad una fonte disponibile in un archivio Internet, che specifichi la circostanza che lo stesso sia stato reputato diffamatorio dall'Autorità giudiziaria.

Per scartare la diversa ipotesi, costituita dall'ordinare la rimozione del contenuto illecito da Internet, la Corte rileva come la totale eliminazione di un articolo giornalistico pubblicato *on-line* non rientri affatto nelle prerogative giurisdizionali. Sul punto, i Giudici di Strasburgo entrano nel merito della questione, osservando che «it is not the role of judicial authorities to engage in rewriting history by ordering the removal from the public domain of all traces of publications which have in the past been found, by final judicial decisions, to amount to unjustified attacks on individual reputations».

Come è stato notato⁵⁵, il principio risulta corroborato dalla protezione offerta dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'interesse pubblico all'accesso agli archivi Internet della stampa. Conseguentemente, il rimedio della rimozione integrale di un articolo giornalistico diffamatorio, pubblicato nella versione online di un quotidiano, finalizzata alla tutela della reputazione degli individui *ex art.* 8 della Convenzione, risulta sproporzionato.

⁵⁵ Cfr. L. NANNIPIERI, *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni interno a Corte CEDU, IV Sez., sentenza 16 luglio 2013 (Węgrzynowski e Smolczewski vs. Polonia, Rc. n. 33846/2007)*, disponibile alla pagina Internet http://www.forum costituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf.

Il punto di incontro tra le esigenze poste dai due articoli di legge appena citati, viceversa e come già cennato, dovrebbe individuarsi – secondo la Corte – nell’obbligo, a carico dell’*editor*, di pubblicare aggiunte o precisazioni all’articolo, che consentano al pubblico un’immediata contestualizzazione dello stesso alla luce degli avvenimenti successivi alla pubblicazione, quale, ad esempio, l’emissione di una sentenza che accerti il carattere diffamatorio⁵⁶.

4.8. La posizione della giurisprudenza italiana in tema di diritto all’oblio: alcune recenti pronunce

Il tema indagato dalla Corte giust. Ue e dalla CEDU è stato oggetto anche in Italia di alcuni recenti significativi arresti pretori, che però vanno in una diversa direzione rispetto a quelle (pure, come visto, tra loro diverse) tracciate dalle corti europee.

Ed infatti, nella sentenza 5 aprile 2012, n. 5525⁵⁷, la III sez. civ. della Corte di Cassazione ha affermato che l’interessato, al fine di tutelare i suoi diritti della personalità, ed in specie il suo (asserito) diritto all’oblio, piuttosto che al motore di ricerca, aveva titolo a rivolgersi direttamente al gestore del sito c.d. sorgente, il quale è obbligato – se mantiene l’informazione disponibile *on-line* e dunque fruibile per tutti o, comunque, per un certo numero di utenti – ad aggiornare l’informazione così che risulti sempre attuale e completa.

La vicenda in questione nasceva dalla richiesta del ricorrente, rivolta al Garante *privacy* prima ed al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere lo spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un’area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca, ovvero, in subordine, l’integrazione dello stesso con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata.

Nell’occasione, in particolare, il ricorrente lamentava che l’articolo in questione desse correttamente informazioni circa il suo arresto, ma non recasse altresì la notizia – distinta e successiva – che l’inchiesta giudiziaria si era poi conclusa con il proscioglimento. Egli, dunque, non contestava la veridicità del contenuto dello scritto, né il fatto che esso potesse essere considerato ancora di pubblico interesse, sicché nella fattispecie non emerge tecnicamente l’esigenza di tutelare il «diritto all’oblio», bensì, la differente esigenza dell’interessato a che

⁵⁶ Il principio appare conforme a quello a più riprese affermato anche dalla giurisprudenza americana, a partire dal caso *Georg Firth v. State of New York*, Court of Appeals of the State of New York, July 2th 2002, 98 N.Y.2d 365 (2002). Cfr., *ex ceteris*, E. COOPER, *Following in the European Union’s Footsteps: Why the United States Should Adopt its Own «Right To Be Forgotten» Law for Crime Victims*, J. Marshall J. Info. Tech. & Privacy L., 2016, 185.

⁵⁷ La sentenza è pubblicata, *ex multis*, in *Danno e resp.*, 2012, 747. Per note critiche v. F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela della identità dinamica*, cit.

la notizia in questione non sia resa disponibile *on-line* in quanto, non essendo completa ed aggiornata, giacché non fa espresso riferimento al successivo proscioglimento, «getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica»⁵⁸.

Il vero *thema decidendum*, dunque, nel caso di specie si risolve nel dubbio se esiste il diritto soggettivo del singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti *on-line*, siano sempre e comunque costantemente aggiornate in modo che l'identità personale dell'interessato risulti fedelmente rappresentata nel suo dinamico divenire, e cioè anche in relazione agli accadimenti più recenti.

La Cassazione – al contrario di quanto ritenuto nel caso in rassegna dal Garante e dal giudice di prime cure – ha riconosciuto la sussistenza di tale diritto, salvo precisare che lo stesso non può essere inteso nel senso di imporre la cancellazione dal «web» delle notizie datate. E ciò in quanto, all'esito di un corretto bilanciamento degli interessi in rilievo, e dunque anche alla luce dell'interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate, bisogna piuttosto imporre al responsabile dell'archivio contenente la notizia, o più in generale al responsabile del sito Internet su cui la notizia risulta pubblicata, l'obbligo di predisporre «un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento».

La Corte ha, inoltre, e nel dettaglio, evidenziato la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta «*fatto storico*» e quindi transitata nel relativo archivio, ma potenzialmente dannosa per la lesione della «proiezione sociale dell'identità personale» dell'interessato, che ha «diritto al rispetto della propria identità personale o morale». E ciò perché, sempre secondo i giudici, *anche* quando sussiste, come nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca passata, e dunque *non* può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio formulata dall'interessato, «*emerge* la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda»⁵⁹.

⁵⁸ Cfr. G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, cit., 392.

⁵⁹ Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere garantito tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria», *visto che* «i dati devono risultare “esatti” e “aggiornati” in relazione alla finalità del loro trattamento». Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza non si pronuncia; ma, dalla sua lettura, non sembra evincersi che un obbligo di aggiornamento scatti solo a seguito della formale relativa richiesta dell'interessato (come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del *provider* sino all'attivazione di una procedura di «*notice and take-down*»), quanto piuttosto che l'obbligo in questione operi a prescindere da qualsiasi iniziativa dell'interessato.

La conclusione cui perviene il ragionamento svolto in sentenza – come già osservato da chi scrive⁶⁰ – è potenzialmente esplosiva: ogni gestore di siti Internet, *rectius* chiunque detenga un archivio in Rete, dovrebbe impiegare risorse economiche e tecniche per realizzare e gestire quotidianamente un sistema in grado di aggiornare costantemente all'attualità ogni contenuto immesso *on-line*. In caso contrario, egli risponderà senz'altro in sede civile per i danni causati, ma, in presenza dei presupposti di legge, anche in sede penale per illecito trattamento dei dati personali dell'interessato.

La distanza tra questa impostazione e quelle seguite dalle Corti europee nelle vicende di cui ai precedenti paragrafi – ed in particolare dalla Corte di Lussemburgo nel caso *Google Spain* – risulta evidente.

Altrettanto evidente appare la distanza, dai cennati modelli europei, da un'altra significativa recente pronuncia italiana in materia.

Si tratta della sentenza n. 5107 con cui la Corte di Cassazione, III sez. pen., il 3 febbraio 2014⁶¹, ha statuito, nel celebre caso conosciuto come *Google/Vivi Down*, che, in ipotesi di caricamento da parte degli utenti (c.d. *uploaders*), su un sito Internet che offre il servizio di *hosting*, di un contenuto testuale, audio, video o multimediale, stante la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per i fornitori del servizio, sono gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi, e non anche il *provider*; ed inoltre che i reati di cui all'art. 167 del Codice della *privacy* devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico solo il titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento, senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

Le due pronunce di legittimità appena citate sostanzialmente negano, rispetto alla sfera applicativa delle norme in materia di trattamento dei dati personali, un ruolo rilevante ai *provider* che si limitano a fornire il servizio (c.d. *hosting*) di ospitalità in Rete di materiali altrui ovvero che mettono a disposizione degli utenti un motore di ricerca di contenuti della Rete. Tuttavia, di tale negazione – che, come evidente, si pone in contrasto in particolare con la posizione della Corte giust. Ue espressa nel *leading case Google Spain* – non sembra tenere particolarmente conto la giurisprudenza italiana di merito degli ultimi anni.

Ed infatti, secondo il Trib. Milano (ord. 28 settembre 2016, in *Foro it.*, 2016, I, 3594), addirittura i motori di ricerca forniscono «informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente». Secondo il Trib. Napoli Nord (ord. 10 agosto 2016, in *Foro it.*, *Le banche dati*, archivio Merito ed extra),

⁶⁰ Il riferimento è ancora a F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica*, cit.

⁶¹ La sentenza è pubblicata, *ex ceteris*, in *Foro it.*, 2014, II, 346, con commento di F. DI CIOMMO, *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*.

vero è che l'*hosting provider*, non intervenendo «sui contenuti generati dagli utenti che memorizza temporaneamente (come avviene nel caso di *Google web Search*) non è responsabile per quei contenuti», ma ciò, ai sensi del d.lgs. n. 70/2003 (di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico), solo «a condizione che esso provveda alla rimozione degli stessi o alla disabilitazione dell'accesso a quei contenuti non appena venga «effettivamente a conoscenza» del fatto che: (i) le informazioni siano state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete (ossia siano state rimosse dal sito fonte nel quale erano pubblicate) o che l'accesso a tali informazioni sia stato disabilitato dal gestore del sito fonte; ovvero (ii) un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione».

Un'altra assai recente, e senz'altro significativa, pronuncia della Corte di Cassazione italiana in materia di diritto all'oblio è costituita dalla sentenza n. 38747/2017 (ancora inedita), adottata dalla V sezione civile, in cui si afferma che, anche rispetto ad un fatto avvenuto più di trent'anni prima, è ben possibile che permanga un interesse pubblico alla rievocazione di una data notizia, e dunque che il relativo trattamento dei dati personali risulti legittimo all'esito dell'operazione di bilanciamento degli interessi in gioco a cui il giudice è tenuto⁶².

Su questa linea, tendente a tutelare, per quanto possibile, la libertà di informare, informarsi ed essere informati, e dunque proiettata a garantire anche la massima libertà di espressione di quanti svolgono attività informativa rivolta al pubblico (e, come evidente, con Internet tale attività non può dirsi più prerogativa dei giornalisti), sembra, allo stato, attestarsi la giurisprudenza italiana di merito.

A questo riguardo, concludendo, un riferimento merita la sentenza n. 23771/2015 della prima sezione civile del Trib. Roma⁶³. Tale pronuncia ha qua-

⁶² Nel caso di specie si lamentava la pubblicazione, nel 2007, su un noto quotidiano nazionale, di un articolo che rievocava la vicenda, dai contorni mai del tutto chiariti, in cui nel 1987 perse la vita un giovane cittadino tedesco a seguito di un colpo di fucile esploso da Vittorio Emanuele di Savoia. L'articolo faceva riferimento a quest'ultimo indicandolo come «quello che usò con disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo». Ma sia in sede penale che civile i giudici hanno negato che tale affermazione possa integrare un illecito e, per quanto concerne il diritto all'oblio, la Cassazione, nella odierna sentenza, confermando la pronuncia di appello, precisa che, tra l'altro, «Vittorio Emanuele di Savoia è figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia», per cui le vicende che lo riguardano sono senz'altro di interesse pubblico.

⁶³ La sentenza è del 3 dicembre 2015 ed è pubblicata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2016, I, 1040, con nota di P. Pardolesi, nonché in *Danno e resp.*, 2016, 299, con nota di F. Russo e in *Resp. civ. prev.*, 2016, 583, con nota di G. Citarella. Nella circostanza, in estrema sintesi, un avvocato chiedeva a Google di deindicizzare 14 URL risultanti da una ricerca concernente il proprio nominativo con riferimento a vicende giudiziarie nelle quali era stato coinvolto. Si trattava di notizie di cronaca relative a vicende giudiziari risalenti al 2012/2013, nelle quali l'avvocato risultava implicato insieme ad esponenti del clero e soggetti riconducibili alla c.d. «banda della Magliana» in merito a presunti guadagni illeciti. Visto il diniego del «motore di ricer-

lificato il diritto all'oblio come peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia, con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza. Ed inoltre ha affermato limpidamente, ed in ossequio alla sentenza c.d. *Google Spain* della Corte giust. UE, che l'interessato ha diritto di richiedere al *provider* che gestisce il motore di ricerca di Internet la cancellazione (*rectius*, deindicizzazione) dei contenuti del web che offrono una rappresentazione non più attuale della individualità del soggetto interessato. È stato inoltre precisato che il diritto alla rimozione delle informazioni dal web deve essere bilanciato con il diritto alla cronaca e con l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni acquisibili tramite la Rete⁶⁴. E dunque perché possa pretendersi la cancellazione dalla Rete (meglio, la deindicizzazione dai motori di ricerca, in quanto, come visto, la vera e propria cancellazione di un contenuto da Internet è pressoché impossibile sul piano tecnico⁶⁵) di una o più notizie (o, più in genera-

ca», l'interessato si rivolgeva al tribunale capitolino, che tuttavia respingeva la domanda in quanto i dati trattati risultavano, da un lato, recenti, dall'altro di interesse pubblico.

⁶⁴ Nella più recente giurisprudenza italiana si presta particolare attenzione alla tutela della libertà di espressione e informazione on-line. Cfr. le ordinanze del Trib. Roma, sez. I civ. (G.U. dott.ssa C. Pratesi), 8 giugno 2017, e del Trib. Trani (G.U. dott. G. Labianca), 28 agosto 2017, allo stato inedite. A queste si aggiunge la decisione collegiale del 27 settembre 2017, sempre del Trib. Roma, sez. I civ., anche questa allo stato inedita. In senso diverso, tuttavia, deve segnalarsi l'ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919 della Cassazione (in *Foro it.*, 2018, I, 1134, con nota di R. Pardolesi-S. Bonavita) con la quale si è riconosciuta la violazione del diritto all'oblio di un popolare cantante da parte della RAI per aver mandato in onda immagini risalenti che dello stesso davano una impressione negativa.

⁶⁵ All'esito della vicenda giudiziaria di cui si è detto, e culminata nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il motore di ricerca «Google» ha messo a disposizione di tutti gli interessati un apposito servizio on-line per richiedere la deindicizzazione di contenuti ritenuti lesivi dei propri diritti. Per chiedere la deindicizzazione di dati dal motore di ricerca di «Google» ci si deve recare, dunque, sull'apposita pagina Internet predisposta dal motore di ricerca a compilare i relativi campi. Occorre tenere presente che solo i link indicati saranno soggetti alla valutazione di «Google», che non è tenuto a cercare altre pagine sulle quali è presente lo stesso dato. Soprattutto è importante indicare il contesto del fatto, perché «Google» possa valutare correttamente se esiste o meno ancora un interesse pubblico alla notizia. «Google», se accoglie la richiesta, si limita alla deindicizzazione della pagina dal motore di ricerca con riferimento al nome e cognome del richiedente, quindi la notizia in sé rimane sul sito fonte (blog, giornale, ecc.) e comunque si può rintracciarla se la ricerca viene fatta con dati dell'evento differenti dal nome e cognome del richiedente. Per ottenere la deindicizzazione è possibile anche rivolgersi direttamente al sito fonte della notizia (blog, giornale, ecc.), ad esempio inviando una mail o comunque contattando il gestore del sito tramite gli strumenti indicati sul sito stesso. Il gestore non è necessariamente obbligato a cancellare la notizia, in quanto comunque dovrà valutare se sussiste ancora un interesse pubblico alla stessa. In molti casi il gestore del sito potrà procedere, in alternativa, alla rettifica delle notizie o all'aggiornamento. In caso di mancato accoglimento della richiesta, da parte di «Google», ovvero

le, contenuti) devono sussistere contemporaneamente due condizioni: *a*) il fatto oggetto della notizia in questione non deve essere recente; e *b*) deve avere scarso interesse pubblico.

Tutto chiaro, almeno apparentemente.

Perché, per l'appunto, circa il tempo necessario perché una notizia possa non considerarsi più recente e circa i parametri per valutare la sussistenza dell'interesse pubblico a conoscere tale notizia, chiarezza, al contrario non ce n'è.

Non a caso la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 24 giugno 2016, n. 13161⁶⁶, emessa dalla I sez. civ., afferma che una notizia pubblicata in Internet nell'immediatezza del fatto di cronaca nera che ne è oggetto, diventa risalente già quando è decorso un periodo di «circa due anni e mezzo» dal fatto, sicché «la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale *on-line*» di tale notizia «esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione e memorizzazione *on-line* di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia».

Alla luce anche di queste ultime considerazioni è evidente che la tutela del diritto all'oblio soffre oggi, e sia destinata a soffrire anche dopo la piena entrata in vigore del Regolamento 2016/679, di gravi incertezze operative. Il che onera i giudici europei di una notevole responsabilità interpretativa e valutativa, nell'esercizio della quale essi devono perseguire l'obiettivo di tutelare in modo equilibrato ed efficace il diritto all'oblio senza, tuttavia, sacrificare eccessivamente gli interessi a questo fisiologicamente contrapposti, e soprattutto senza tralasciare di difendere e di affermare il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sì che non accada – per dire – che due «anni e mezzo» siano sufficienti a rendere una notizia «risalente» per qualcuno, ma non per qualcun'altro.

di altro motore di ricerca, o da parte del titolare del sito fonte, ovviamente ci si può rivolgere al Garante *privacy* oppure ad un tribunale, per la tutela dei propri diritti.

⁶⁶ La sentenza è pubblicata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2016, I, 2729, con nota di R. Pardolesi.

